



**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex Decreto Legislativo 231/2001**

PARTE SPECIALE

SOMMARIO

PARTE SPECIALE A	5
REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	5
A.1. Funzione della Parte Speciale sezione A.....	6
A.2. Fattispecie di Reato.....	6
A.2.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione.....	6
A.3. Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di pubblico servizio.....	10
A.3.1. Enti della Pubblica Amministrazione.....	10
A.3.1.1.Pubblici Ufficiali.....	12
A.3.1.2.Incaricati di un pubblico servizio.....	13
A.4. Area a Rischio e Attività Sensibili.....	14
A.5. Principi generali di comportamento.....	14
A.6. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	15
PARTE SPECIALE B	28
REATI SOCIETARI	28
B.1. Funzione della Parte Speciale sezione B.....	29
B.2. Fattispecie di Reato.....	29
B.2.1. Reati Societari.....	29
B.3. Aree a Rischio e Attività Sensibili.....	32
B.4. Principi generali di comportamento.....	33
B.5. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	34
PARTE SPECIALE C	41
REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	41
C.1. Funzione della Parte Speciale sezione C.....	42
C.2. Fattispecie di Reato.....	42
C.3. Aree a Rischio e Attività Sensibili.....	43
C.4. Principi generali di comportamento.....	43
C.5. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	44
PARTE SPECIALE D	51
DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	51
REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	51
D.1. Funzione della Parte Speciale sezione D.....	52
D.2. Fattispecie di Reato.....	52
D.2.1. I reati informatici e trattamento illecito di dati (articolo 24- <i>bis</i> del Decreto).....	52
D.2.2. Reati in materia di violazione del diritto d’autore (articolo 25- <i>novies</i> del Decreto).....	55
D.3. Aree a Rischio ed Attività Sensibili.....	59
D.4. Principi generali di comportamento.....	59
D.5. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	60
PARTE SPECIALE E	65
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	65
DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO	65
REATI TRANSNAZIONALI	65
E.1. Funzione della Parte Speciale sezione E.....	66
E.2. Fattispecie di Reato.....	66
E.2.1. Delitti di criminalità organizzata (articolo 24- <i>ter</i> del Decreto).....	66
E.2.2. Delitti con finalità di terrorismo ed everzione dell’ordine democratico (articolo 25- <i>quater</i> del Decreto).....	67

E.2.3.	Reati transnazionali.....	67
E.3.	Aree a Rischio ed Attività Sensibili.....	68
E.4.	Principi generali di comportamento.....	68
E.5.	Modalità esemplificative del reato, protocolli e principi specifici di comportamento.....	69
PARTE SPECIALE F.....		75
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO		75
DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE		75
F.1.	Funzione della Parte Speciale sezione F.....	76
F.2.	Fattispecie di Reato rilevanti.....	76
F.2.1.	I delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.....	76
F.2.2.	I delitti di impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare.....	77
F.3.	Aree a Rischio ed Attività Sensibili.....	78
F.3.1.	Aree a Rischio e Attività Sensibili nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro.....	78
F.3.2.	Aree a Rischio e Attività Sensibili nell’ambito del delitto di impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare.....	78
F.4.	Principi generali di comportamento.....	78
F.5.	Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento in relazione alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.....	79
F.6.	Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento in relazione all’impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare.....	85
F.7.	Rischio biologico (COVID-19).....	86
PARTE SPECIALE G.....		88
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....		88
G.1.	Funzione della Parte Speciale sezione G.....	89
G.2.	Fattispecie di Reato rilevanti.....	89
G.3.	Area a Rischio ed Attività Sensibili.....	91
G.4.	Principi generali di comportamento.....	91
G.5.	Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	91
PARTE SPECIALE H.....		93
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO		93
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI.....		93
H.1.	Funzione della Parte Speciale sezione H.....	94
H.2.	Fattispecie di Reato rilevanti.....	94
H.2.1.	Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (articolo 25- <i>octies</i> del Decreto).....	94
H.2.2.	Delitti in materia di strumenti di pagamento diverso dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (articolo 25- <i>octies</i> .1 del Decreto).....	96
H.3.	Area a Rischio ed Attività Sensibili.....	96
H.4.	Principi generali di comportamento.....	97
H.5.	Modalità esemplificative del reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	97
PARTE SPECIALE I		103
REATI TRIBUTARI		103
I.1.	Funzione della Parte Speciale sezione I.....	104
I.2.	Fattispecie di Reato rilevanti.....	104
I.2.1.	Delitti di tributari.....	104

I.3.	Aree a Rischio ed Attività Sensibili.....	107
I.4.	Principi generali di comportamento.....	108
I.5.	Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	109
PARTE SPECIALE J.....		112
REATI DI FALSITA IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO		112
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....		112
J.1.	Funzione della Parte Speciale sezione J.....	113
J.2.	Fattispecie di Reato rilevanti.....	113
J.2.1.	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25- <i>bis</i> del Decreto).....	113
J.2.2.	Delitti contro l'industria ed il commercio (articolo 25- <i>bis</i> .1 del Decreto).....	115
J.3.	Aree a Rischio ed Attività Sensibili.....	119
J.4.	Principi generali di comportamento.....	119
J.5.	Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	119
PARTE SPECIALE K.....		121
REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA		121
K.1	Funzione della Parte Speciale sezione K.....	122
K.2	Fattispecie di Reato rilevanti.....	122
K.3	Area a Rischio ed Attività Sensibili.....	122
K.4	Principi generali di comportamento.....	122
K.5	Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.....	123

PARTE SPECIALE A

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ai sensi degli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 231/2001

A.1. Funzione della Parte Speciale sezione A.

La presente Parte Speciale sezione A si riferisce ai comportamenti posti in essere dai componenti degli Organi Sociali, dai Dipendenti, dai Lavoratori, dai Fornitori, dai Consulenti e dai *Partner*.

L'obiettivo è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire il verificarsi dei Reati di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale sezione A ha lo scopo di:

- i) indicare i principi generali e specifici di comportamento, i protocolli e le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- ii) fornire ai responsabili delle funzioni interne, agli Organi Sociali o ai soggetti che cooperano con tali funzioni, nonché all'OdV, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

A.2. Fattispecie di Reato.

La presente Parte Speciale sezione A si riferisce ai Reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione.

Tra le recenti novità normative, si precisa in particolare che:

- i) con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, il quale ha recepito la Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), sono state introdotte nell'ordinamento norme per la "*lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*". Tra le novità introdotte, si segnala la modifica del Decreto con l'aggiunta di nuovi Reati;
- ii) con il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, recante le "*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili*" (c.d. Decreto frodi), sono state introdotte alcune modifiche agli articoli 316-bis ("*Malversazione di erogazioni pubbliche*"), 316-ter ("*Indebita percezione di erogazioni pubbliche*") e 640-bis ("*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*") del codice penale, richiamati dall'articolo 24 del Decreto;
- iii) con il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, è stato modificato l'articolo 24 del Decreto, introducendovi nuovi Reati.

Per quel che attiene alla presente della Parte Speciale sezione A, si è ritenuto fosse fattispecie rilevante, tra i nuovi Reati introdotti, anche la frode nelle pubbliche forniture ex articolo 356 del codice penale, la turbata libertà degli incanti ex articolo 353 del codice penale e la turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti ex articolo 353-bis del codice penale.

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di Reato contemplate negli articoli 24 e 25 del Decreto, cui seguono casi di esempio di condotte criminose rilevanti.

A.2.1. Reati contro la Pubblica Amministrazione.

Peculato (articoli 314, comma 1, e 316 del codice penale).

Il reato è commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o di beni mobili altrui di cui abbia per ragione di servizio il possesso o la disponibilità, oppure

che riceve o trattiene indebitamente per sé o per terzi, denaro o altra utilità, percepiti approfittando dell'errore altrui.

Si tratta di un reato pluri-offensivo, in quanto ad essere lesa dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della Pubblica Amministrazione, ma anche gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati.

La responsabilità dell'ente, che potrebbe concorrere nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sussiste solo qualora la commissione del reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Malversazione di erogazioni pubbliche (articolo 316-bis del codice penale)¹.

Il reato si configura nel caso in cui, dopo aver legittimamente ricevuto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato italiano o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (articolo 316-ter del codice penale).

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente al reato di cui all'articolo 316-bis del codice penale, a nulla rileva l'uso che venga successivamente fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti, contributi o altre erogazioni dello stesso tipo.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'articolo 640-bis del codice penale, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche e dunque non si concretizzi in "artifici" o "raggiri" ma in una mera condotta omissiva o semplice mendacio.

Concussione (articolo 317 del codice penale).

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal Decreto.

Corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del codice penale).

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 319-bis del codice penale).

¹ Così come modificato dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceva per sé o per un terzo denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa.

La pena è aumentata se il fatto di cui sopra ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale).

Il reato sanziona le condotte di “*Corruzione per l'esercizio della funzione*” e “*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*” se commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del codice penale).

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovutegli, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (articolo 320 del codice penale).

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 del codice penale si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale).

La norma stabilisce che in relazione alle ipotesi delittuose di cui agli articoli 318 e 319 del codice penale, le medesime pene ivi previste, nonché le pene indicate agli articoli 319-bis, 319-ter e 320 del codice penale, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale).

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (articolo 322-bis del codice penale).

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, del codice penale si applicano anche:

- i) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ii) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

- iii) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- iv) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- v) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, del codice penale si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- a) alle persone indicate nei precedenti punti da i) a v);
- b) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel precedente punto a) sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale).

Vi incorre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

La responsabilità dell'ente, che potrebbe concorrere nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, sussiste solo qualora la commissione del reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Traffico di influenze illecite (articolo 346-bis del codice penale).

Il reato sanziona la condotta di colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità ad un soggetto che, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* del codice penale, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* del codice penale, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Turbata libertà degli incanti (articolo 353 del codice penale).

Tale fattispecie sanziona chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La pena è aumentata se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette.

Tale reato, inoltre, si configura anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; in tal caso, tuttavia, le pene sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (articolo 353-bis del codice penale).

Tale fattispecie, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 del codice penale).

Tale fattispecie criminosa punisce chiunque, nell'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con lo Stato o altro ente pubblico o Unione Europea o esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, non adempie agli obblighi contrattuali, commettendo una frode, facendo mancare in tutto o in parte cose o opere necessarie a uno stabilimento pubblico o a un servizio pubblico.

La pena è aumentata se la fornitura concerne sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni, all'armamento o equipaggiamento delle forze armate o ad ovviare a un comune pericolo o a un pubblico infortunio.

Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (articolo 640, comma 2, n. 1, del codice penale).

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale).

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica (articolo 640-ter del codice penale).

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando un danno allo Stato o ad altro ente pubblico o all'Unione Europea.

A.3. Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di pubblico servizio.

A.3.1. Enti della Pubblica Amministrazione.

Agli effetti della legge penale viene comunemente considerato come “ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgono “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- i) istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- ii) enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - a) organi istituzionali (quali, ad esempio, Camera e Senato) e poteri dello Stato (quali, ad esempio, Magistratura ordinaria e amministrativa, eccetera), organi della Pubblica Amministrazione (quali, ad esempio, i Ministeri) ed enti amministrativi (quali, ad esempio, l’Agenzia delle Entrate);
 - b) Regioni, Province e Comuni;
 - c) società a partecipazione pubblica, statale (quali, ad esempio, ENI, ENEL, eccetera) o locale (quali, ad esempio, società regionali o municipalizzate);
 - d) autorità di vigilanza (quali, ad esempio, Banca d’Italia, Consob, AGCM eccetera);
 - e) Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
 - f) tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali, e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO, eccetera);
 - g) ASL;
 - h) Enti e Monopoli di Stato;
 - i) soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (quali, ad esempio, Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato, Accredia, eccetera);
 - j) fondazioni di previdenza ed assistenza.

Quindi, si noti come anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, alla stessa stregua di enti pubblici.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex Decreto. In

particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “*pubblici ufficiali*” e degli “*incaricati di pubblico servizio*”².

A.3.1.1. Pubblici Ufficiali.

Ai sensi dell’articolo 357, comma 1, del codice penale, è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” colui il quale esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “*pubblica funzione amministrativa*”. Non si è compiuta invece un’analogia attività definitoria per precisare la nozione di “*funzione legislativa*” e “*funzione giudiziaria*” in quanto l’individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “*esterna*” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “*norme di diritto pubblico*”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Inoltre, il secondo comma dell’articolo 357 del codice penale traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “*pubblica funzione*” da quella di “*servizio pubblico*”. Vengono, quindi, pacificamente definite come “*funzioni pubbliche*” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (i) poteri deliberativi; (ii) poteri autoritativi; (iii) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “*pubblica funzione amministrativa*”.

Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “*casi dubbi*”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un’attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formano legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza di un potere di rappresentanza (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 15 dicembre 1997, n. 11462).

Sembra esatto infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che svolgono solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell’ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “*formino*” o “*manifestino*” la volontà della Pubblica Amministrazione).

Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali	
Articoli 314, comma 1, e 316 del codice penale.	Peculato.
Articolo 317 del codice penale.	Concussione.
Articolo 318 del codice penale.	Corruzione per l’esercizio della funzione.

² Rileva comunque precisare che la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo non è sempre indispensabile ai fini della configurazione dei reati in esame; si pensi a tal proposito al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex articolo 640-bis del codice penale in cui soggetti passivi sono lo Stato, altri enti pubblici o Comunità Europea.

Articolo 319 del codice penale.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Articolo 319-ter del codice penale.	Corruzione in atti giudiziari.
Articolo 319-quater del codice penale.	Induzione indebita a dare o promettere utilità.
Articolo 322 del codice penale.	Istigazione alla corruzione.
Articolo 346-bis del codice penale.	Traffico di influenze illecite.

A.3.1.2. Incaricati di un pubblico servizio.

La definizione della categoria di “*soggetti incaricati di un pubblico servizio*” si rinviene all’articolo 358 del codice penale, il quale recita che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “*pubblico servizio*” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “*servizio*”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – al pari della “*pubblica funzione*” – da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell’autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, eccetera.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “*servizio pubblico*” lo svolgimento di “*semplici mansioni di ordine*” né la “*prestazione di opera meramente materiale*”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. Essa ha quindi indicato una serie di “*indici rivelatori*” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- i) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- ii) la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- iii) l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- iv) l’immanenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “*incaricato di un pubblico servizio*” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

In tal senso da ultimo si è espresso anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 1094/2008, depositata in cancelleria il 13 marzo 2008 (ribadendo, in tale sede, che lo svolgimento dell'attività sociale, esercitata in regime di concessione amministrativa da una società per azioni di diritto privato – nel caso di specie, la costruzione e la gestione delle autostrade – con finalità oggettivamente pubbliche ha natura di attività amministrativa e non di attività di diritto privato).

Reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio	
Articoli 314, comma 1, e 316 del codice penale.	Peculato.
Articolo 317 del codice penale.	Concussione.
Articolo 318 del codice penale.	Corruzione per l'esercizio della funzione.
Articolo 319 del codice penale.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Articolo 319-ter del codice penale.	Corruzione in atti giudiziari.
Articolo 319-quater del codice penale.	Induzione indebita a dare o promettere utilità.
Articolo 322 del codice penale.	Istigazione alla corruzione.
Articolo 323 del codice penale.	Abuso d'ufficio.
Articolo 346-bis del codice penale.	Traffico di influenze illecite.

A.4. Area a Rischio e Attività Sensibili.

Di seguito sono elencate le attività che, per il loro contenuto intrinseco, nell'ambito delle Aree a Rischio quali, a titolo esemplificativo, visite ispettive, finanziamenti, appalti, acquisti di beni e servizi, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui alla sezione A della Parte Speciale.

- A. *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'adempimento degli obblighi di legge.*
- B. *Partecipazione e gestione dei bandi di gara e gestione delle gare di appalto.*
- C. *Gestione della ricerca, selezione ed assunzione del personale e gestione del sistema premiante.*
- D. *Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze).*
- E. *Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.*
- F. *Gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.*
- G. *Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria e ispezioni.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel Codice Etico e nel presente Modello.

A.5. Principi generali di comportamento.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari ovvero che si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali – in via diretta – sia ai Consulenti, ai *Partner* ed ai Fornitori – in via indiretta, ossia in forza di apposite clausole contrattuali.

In generale, **è fatto divieto di** porre in essere comportamenti o concorrere o dare causa alla realizzazione di condotte tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto; sono

altresì, proibite, le violazioni ai principi ed alle procedure previste nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti **è fatto divieto** (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico) in particolare di:

- i) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- ii) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalle prassi in vigore nella Società (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia ovvero di un valore superiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00) o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività imprenditoriale). In particolare, ai rappresentanti della P.A. e/o autorità pubbliche o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.
- iii) anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio il destinatario deve darne tempestiva informazione alla funzione competente, la quale sottoporrà la segnalazione al Consiglio di Amministrazione ovvero al Presidente ovvero all'Amministratore Delegato. In tali casi si deve prontamente informare l'OdV anche mediante un'elencazione dettagliata dei regali offerti;
- iv) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto ii) del presente paragrafo A.5;
- v) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei *Partner* e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

A.6. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Ai fini dell'attuazione dei principi e dei divieti elencati al precedente paragrafo, devono rispettarsi gli specifici principi procedurali di seguito descritti, oltre alle regole già contenute nella Parte Generale del Modello, nell'esplicazione dell'attività della Società in territorio italiano, sia eventualmente all'estero.

A. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'adempimento degli obblighi di legge.

Esempi di condotte illecite.

Nello svolgimento delle ordinarie attività amministrative della Società, la gestione dei rapporti con la P.A. potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la P.A., nel caso in cui, a titolo esemplificativo, un soggetto sottoposto o apicale della società offrisse o promettesse denaro o altre utilità ad un pubblico ufficiale, ad un incaricato di pubblico servizio, o a soggetti da questi indicati, affinché gli stessi compiano, ritardino od omettano un atto del proprio ufficio, ovvero qualora un sottoposto o apicale della società inducesse in errore un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mediante artifici o raggiri (ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la P.A.) al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno alla P.A.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati in relazione ai rapporti con la P.A., la Società adotta i seguenti protocolli specifici di prevenzione:

- i) dotazione di procedura formalizzata che specifichi le modalità in cui ci si debba confrontare ed interagire con la P.A. (in questo caso trattasi di enti quali Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ASL, Camera di Commercio nonché enti comunali, eccetera);
- ii) individuazione e incarico formale dei soggetti delegati ad interfacciarsi con la P.A. in nome e per conto della Società.
- iii) individuazione, per ciascun adempimento amministrativo, di un responsabile interno che verifichi la completezza e la veridicità di tutte le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società;
- iv) gestione e sottoscrizione di tutte le comunicazioni e gli atti formali trasmessi dalla Società alla Pubblica Amministrazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri in base alle norme interne della Società;
- v) individuazione delle modalità di svolgimento dei controlli sull'operato dei Consulenti coinvolti negli adempimenti di natura fiscale, contributiva e previdenziale della Società;
- vi) attuazione di un sistema capace di garantire che tutto il flusso informativo da e verso la Pubblica Amministrazione ovvero soggetti qualificabili come pubblici ufficiali sia documentato e propriamente archiviato presso l'ufficio competente.

B. Partecipazione e gestione dei bandi di gara e gestione delle gare d'appalto.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle attività di sviluppo mediante gare d'appalto (pubbliche o private), la gestione delle operazioni di implementazione dei progetti, nonché la gestione degli adempimenti amministrativi e delle relative attività ispettive potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Tale rischio si realizzerebbe nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società offrisse o promettesse denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale, ad un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, per compiere, ritardare od omettere un atto del proprio ufficio, oppure qualora un soggetto sottoposto o apicale della Società inducesse in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la P.A.), al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno alla P.A. stessa, tramite l'aggiudicazione di una procedura di gara in assenza dei requisiti richiesti, ovvero, ancora, qualora un soggetto sottoposto o apicale della Società, con violenza o minaccia o doni o promesse o collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontanasse gli offerenti, ovvero turbasse il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Al fine di mitigare il rischio di commissione di Reati nel contesto della presente Area a Rischio, la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- (i) formalizzazione di apposita procedura interna che regola lo svolgimento dell'intero processo aziendale in esame contenente i seguenti elementi essenziali:
 - a) indicazione di ruoli, responsabilità e modalità operative delle funzioni aziendali coinvolte nella gestione del processo in oggetto;
 - b) regolamentazione delle singole fasi del processo in esame: valutazione e selezione dei bandi di gara; predisposizione della documentazione tecnica, economica e amministrativa; autorizzazione e presentazione delle offerte; negoziazione e stipula del relativo contratto;
 - c) individuazione della funzione aziendale responsabile a fornire l'autorizzazione preventiva all'utilizzo di dati e di informazioni nell'ambito delle comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque tipo, aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione;
- (ii) sottoscrizione di tutta la documentazione concernente la partecipazione a gare pubbliche ovvero la negoziazione di forniture per soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione da soggetti dotati di idonei poteri di firma e archiviazione della documentazione a cura delle funzioni aziendali coinvolte nel processo in esame;
- (iii) negoziazione dei contratti di fornitura con la Pubblica Amministrazione da parte di soggetti a ciò specificatamente autorizzati;
- (iv) segregazione dei compiti tra le funzioni aziendali in relazione alle diverse fasi di articolazione del processo in esame: (a) raccolta della documentazione e predisposizione dell'offerta; (b) negoziazione del contratto; (c) sottoscrizione del contratto; (d) gestione della fatturazione attiva; (e) gestione degli incassi e monitoraggio dei crediti scaduti.

Oltre ai suindicati protocolli di prevenzione, di seguito si riportano i principi di comportamento a cui devono attenersi i Destinatari.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione **è fatto obbligo di**:

- i) operare nel pieno rispetto di leggi e normative vigenti, regolamenti e Codice Etico, secondo i principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- ii) garantire che l'*iter* decisionale, per la realizzazione di nuove iniziative, sia adeguatamente approvato da parte del Presidente, ovvero dall'Amministratore Delegato, ovvero dal Consiglio di Amministrazione;
- iii) ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei progetti;
- iv) garantire che sia verificata la conformità dei progetti ai requisiti normativi prima della messa in funzione;
- v) assicurare che la documentazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- vi) assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione o di amministrazioni private siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;

- vii) garantire che la selezione degli eventuali Consulenti avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione “*Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze)*” della presente Parte Speciale A e nella relativa procedura adottata dalla Società, nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta, in tutto o in parte, con il supporto di tali soggetti;
- viii) assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la P.A.;
- ix) comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Società e contestualmente all’Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica o privata, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell’ambito del rapporto con la P.A.;
- x) sottoporre ai soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione da trasmettere alla P.A. al fine di verificarne validità, completezza e veridicità.

Nell’ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto di**:

- i) intrattenere rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione senza la presenza di almeno un’altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- ii) effettuare promesse o doni o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati o persone a questi ultimi vicini;
- iii) cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- iv) presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l’esibizione di documenti veri;
- v) tenere condotte ingannevoli nei confronti della P.A. tali da indurre queste ultime in errori di valutazione nel corso dell’analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- vi) esercitare forme di violenza o minaccia finalizzate ad impedire o turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando o di altro atto equipollente, ovvero una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di P.A. o per conto di privati ma dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ovvero finalizzate ad allontanarne gli offerenti.

In aggiunta a quanto sopra, si rimanda anche a quanto previsto:

- i) nella Parte Speciale C “*Reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati*”, alla lettera F del paragrafo C.5;
- ii) nella Parte Speciale E “*Delitti di criminalità organizzata, Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e Reati transnazionali*”, alla lettera E del paragrafo E.5;

entrambe relative all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Partecipazione e gestione dei bandi di gara e gestione delle gare d’appalto*”.

C. Gestione della ricerca, selezione ed assunzione del personale e gestione del sistema premiante.

Esempi di condotte illecite.

L'attività di gestione della ricerca, della selezione e delle assunzioni del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai Reati contro la Pubblica Amministrazione qualora la Società assumesse una nuova risorsa, indicata da o comunque "vicina" a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità del funzionario pubblico.

Anche la gestione del sistema premiante potrebbe presentare profili di rischio inerenti ai Reati contro la Pubblica Amministrazione qualora la Società eroghi ad una risorsa premi/incentivi in denaro, volutamente non proporzionati al proprio ruolo/competenze al fine di dotare il dipendente di una provvista per compiere azioni corruttive nei confronti di funzionari pubblici.

Protocolli di prevenzioni e principi specifici di comportamento.

Oltre a quanto previsto nella Parte Speciale F "*Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare*" alla lettera A del paragrafo F.5 e nella Parte Speciale G "*Delitti contro la personalità individuale*" alla lettera A del paragrafo G.5, entrambe relative all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile "*Gestione della ricerca, selezione ed assunzione del personale e gestione del sistema premiante*", al fine di mitigare il rischio di commissione di Reati nel contesto della presente Area a Rischio, la Società adotta quale protocollo di prevenzione la formalizzazione di apposita procedura interna che regola lo svolgimento dell'intero processo di selezione e assunzione del personale e che si articola nei seguenti elementi essenziali:

- a) individuazione di ruoli, responsabilità e modalità operative delle funzioni aziendali coinvolte nella gestione del processo in esame;
- b) descrizione delle singole fasi in cui si articola il processo (richiesta di inserimento di nuovo personale; ricerca candidature; selezione del candidato e assunzione del candidato prescelto);
- c) archiviazione ad opera di una funzione aziendale a ciò specificatamente addetta, per un tempo prestabilito e comunque nel rispetto della normativa sulla *privacy*, di tutta la documentazione raccolta durante il processo di selezione e assunzione di nuovo personale (*curricula* dei candidati, documentazione preliminare ricevuta da società di *head hunting*, ove coinvolte, eccetera), nonché di tutta la documentazione in merito alla gestione del personale.

Oltre al suindicato protocollo di prevenzione, di seguito si riportano i principi di comportamento a cui devono attenersi i Destinatari.

Ai Destinatari coinvolti nella ricerca, selezione e assunzione del personale e nella gestione del sistema premiante **è fatto obbligo di:**

- (i) operare nel rispetto del Codice Etico;
- (ii) effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta;
- (iii) operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, sull'origine razziale ed etnica, sulla nazionalità, sull'età, sulle

opinioni politiche, sulle credenze religiose, sullo stato di salute, sull'orientamento sessuale, sulle condizioni economico-sociali e in relazione alle reali esigenze della Società;

- (iv) assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro;
- (v) garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- (vi) curare che siano assicurate all'interno delle Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- (vii) assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità e/o compiti assegnati;
- (viii) verificare che, con riferimento all'assunzione di cittadini di paesi terzi, gli stessi:
 - a) siano in possesso di permesso di soggiorno non scaduto o revocato o annullato;
 - b) in caso di permesso di soggiorno scaduto, sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto di**:

- i) operare secondo logiche di favoritismo;
- ii) assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, eccetera);
- iii) tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- iv) assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, eccetera) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- v) promettere o concedere promesse di assunzione e/o avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia.

D. Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze).

Esempi di condotte illecite.

La gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (ivi comprese le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di Reati nei rapporti con la P.A. nel caso in cui, a titolo esemplificativo, un soggetto apicale o sottoposto della Società:

- i) commissioni la fornitura di beni e/o di servizi ad aziende o soggetti segnalati da un pubblico ufficiale (o a esso legati) a fronte dell'esercizio da parte di quest'ultimo della sua funzione ovvero del compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- ii) stipuli contratti di fornitura fittizie ovvero a valori non congrui al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Al fine di mitigare il rischio di commissione di Reati ai sensi del Decreto nel contesto dell'Area a Rischio e dell'Attività Sensibile in esame, la Società adotta i protocolli di prevenzione di seguito elencati.

A. Approvvigionamento aziendale affidato in *outsourcing*:

- i) verifica e validazione delle *policy* aziendali adottate dalle società terze nella gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi;
- ii) istituzione di un flusso di *reporting* periodico tra la Società e le società terze;
- iii) esecuzione di controlli, anche mediante verifiche ispettive a sorpresa, sul rispetto da parte delle società terze delle procedure che regolano l'attività prestata in *outsourcing*.

B. Approvvigionamento aziendale *in house* (selezione di Consulenti e Fornitori):

- i) formalizzazione di una specifica procedura aziendale che definisce le modalità di gestione del processo di selezione dei Consulenti e/o Fornitori, che si articola nei seguenti punti essenziali:
 - a) definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nel processo;
 - b) regolamentazione delle singole fasi in cui si articola il processo (analisi della richiesta di acquisto, selezione del Fornitore e/o Consulente, predisposizione e stipula dell'ordine di acquisto e/o contratto e/o incarico professionale, verifica della fornitura ricevuta, verifica della fattura e autorizzazione al pagamento, contabilizzazione della fattura pagata eccetera);
- ii) segregazione dei compiti tra le varie funzioni aziendali, in particolare, tra (a) la funzione aziendale richiedente, (b) la funzione che procede all'emissione dell'ordine di acquisto e (c) la funzione che procede all'autorizzazione del pagamento;
- iii) tenuta di un albo Fornitori e/o Consulenti, ossia di una lista predefinita di potenziali Fornitori e/o Consulenti autorizzati dai vertici aziendali (di seguito, l'“**Albo Fornitori**”), dal quale attingere di volta in volta per l'approvvigionamento aziendale, salvo eccezioni che dovranno essere espressamente giustificate ed autorizzate dai soggetti competenti con traccia scritta. La lista dei Fornitori e/o dei Consulenti presenti nell'Albo Fornitori deve essere periodicamente rivalutata;
- iv) possibilità di derogare al precedente punto (iii) ed eventualmente selezionare i Fornitori e/o i Consulenti, basandosi sui criteri oggettivi e comunque, per forniture o consulenze di importo non modico, previo confronto di almeno 3 (tre) preventivi ricevuti dai Fornitori e/o Consulenti in relazione ad un determinato bene e/o servizio;
- v) possibilità ulteriore di derogare alla procedura di cui al precedente punto (iv) solo ad opera dell'organo amministrativo della Società che è tenuto, in ogni caso, ad indicare all'interno della modulistica interna il rationale sottostante alla scelta *intuitus personae*;
- vi) formalizzazione dei rapporti con Consulenti e/o Fornitori mediante contratti e/o ordini di acquisto e, per le consulenze, sia chiaramente previsto l'oggetto della consulenza e

siano previsti dei *report* scritti relativi all'attività prestata dal consulente anche nel caso di remunerazione a risultato (*success fee*);

- vii) inserimento di specifiche clausole contrattuali nei contratti di fornitura e/o consulenza in base alle quali il Fornitore e/o il Consulente si impegna, nell'espletamento delle attività a favore della Società, al rispetto dei principi previsti nel Codice Etico e nel Modello adottati dalla Società e, più in generale, a non compiere alcuno dei Reati;
- viii) pagamento della fattura ricevuta dal Fornitore e/o dal Consulente solo previa verifica dell'avvenuto ricevimento del prodotto e/o servizio acquistato e della congruità con i *report* ricevuti;
- ix) individuazione di un soggetto addetto alla verifica circa l'esistenza e l'affidabilità del Fornitore, la corrispondenza tra l'oggetto sociale risultante dalla visura camerale della società fornitrice e l'oggetto della fornitura nonché la congruità del prezzo di fornitura rispetto alla media dei prezzi di mercato;
- x) svolgimento, con cadenza annuale, da parte del responsabile dell'ufficio acquisti, con il supporto eventuale dell'*HR Manager* e *Corporate Affairs*, di verifiche in relazione alla permanenza dei requisiti di cui al precedente (viii) in capo ai Fornitori in caso di forniture abituali e di importi superiori ad una soglia predefinita e obbligo di tempestiva informativa all'OdV in caso di riscontro di eventuali criticità;
- xi) istituzione di un flusso di *reporting* periodico tra i responsabili delle unità funzionali coinvolte e l'OdV per il controllo e il monitoraggio dell'intero processo di approvvigionamento;
- xii) archiviazione di tutta la documentazione prodotta o ricevuta a fronte dell'acquisizione di beni e/o servizi al fine di permettere la verifica *ex post* dell'intero processo.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione degli acquisti dei beni e dei servizi **è fatto obbligo di:**

- i) garantire il rispetto delle procedure aziendali che regolamentano il processo di approvvigionamento di beni e servizi della Società o dell'*outsourcer*;
- ii) garantire che il rapporto con Consulenti e/o Fornitori sia sempre improntato al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché al rispetto di tutte le norme vigenti;
- iii) garantire, ove possibile, un *turnover* dei Consulenti e/o Fornitori selezionati con cadenza prestabilita;
- iv) garantire che l'attivazione di una richiesta di acquisto provenga sempre da una reale esigenza aziendale;
- v) verificare che i rapporti con i Fornitori e/o i Consulenti siano sempre formalizzati in accordi scritti e sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri;
- vi) verificare sempre l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei Fornitori e/o Consulenti che svolgono attività per le quali tali autorizzazioni sono richieste da norme di legge o da regolamenti;
- vii) garantire un costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle prestazioni dei Fornitori e/o Consulenti;

- viii) garantire che tutta la documentazione prodotta nel corso della gestione del processo di approvvigionamento della Società venga correttamente archiviata;
- ix) tracciare e motivare la scelta di Fornitori e di Consulenti che si discostino dai criteri *standard* e procedure di acquisto aziendali ed a cui l'incarico professionale o la richiesta di fornitura venga affidata sulla base di effettive esigenze specifiche della Società.

Ai summenzionati Destinatari **è fatto divieto di:**

- i) effettuare pagamenti in favore di Fornitori e/o Consulenti privi di adeguata documentazione;
- ii) effettuare pagamenti in favore di Consulenti e/o Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nell'ambito del rapporto contrattuale in essere con i medesimi ovvero riconoscere a Consulenti e/o Fornitori compensi non giustificabili in relazione al tipo di servizio da svolgere, anche avuto riguardo alle prassi di mercato vigenti.

Oltre a quanto sopra, si rimanda anche a quanto previsto:

- i) nella Parte Speciale C *“Reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati”* alla lettera A del paragrafo C.5;
- ii) nella Parte Speciale F *“Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare”* alla lettera B del paragrafo F.5;

entrambe relative all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze)”*.

E. Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.

Esempi di condotte illecite.

La gestione di sponsorizzazioni, omaggi ovvero di altre forme di liberalità potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società eroghi omaggi (o altre forme di liberalità) ovvero effettui sponsorizzazioni a vantaggio di un pubblico ufficiale (ovvero a soggetti da quest'ultimo indicati) al fine di ottenere il compimento o l'omissione di un atto del suo ufficio o comunque dell'esercizio della sua funzione o dei suoi poteri nell'interesse o a vantaggio della Società.

L'Area Sensibile in esame, inoltre, potrebbe essere funzionale alla costituzione di provviste di denaro, attraverso erogazioni o sponsorizzazioni fittizie, da utilizzare per finalità corruttive.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

In relazione all'Area a Rischio in esame e all'Attività Sensibile in esso individuate, la Società adotta i protocolli di prevenzione di seguito elencati:

- i) formalizzazione di una specifica procedura aziendale che disciplina il processo di gestione di omaggi, sponsorizzazioni, liberalità, elargizioni ed altre iniziative liberali e che si articola nei seguenti punti essenziali:
 - a) definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo in esame;

- b) regolamentazione delle varie fasi in cui si articola il processo;
 - c) individuazione dei criteri di selezione dei soggetti in favore dei quali effettuare donazioni o erogazioni liberali di qualsiasi tipo ovvero promuovere iniziative di sponsorizzazione;
 - d) previsione di un *budget* annuale da destinare alle attività di sponsorizzazione o a iniziative di liberalità e individuazione delle funzioni aziendali a cui compete redigere il *report* delle erogazioni liberali e/o donazioni effettuate e/o delle attività di sponsorizzazione organizzate;
 - e) definizione delle modalità di verifica del ritorno economico o di immagine delle iniziative di sponsorizzazione.
- ii) segregazione dei compiti tra: (a) la funzione che richiede e/o propone l’iniziativa liberale e/o la sponsorizzazione; e (b) la funzione che autorizza l’iniziativa e/o la sponsorizzazione;
 - iii) tracciabilità dell’intero processo in esame mediante l’archiviazione di tutta la documentazione rilevante (preventivi per omaggi, contratti di sponsorizzazione, eccetera);
 - iv) istituzione di flussi informativi periodici (annuali) verso l’OdV in relazione a omaggi, liberalità e sponsorizzazioni eseguiti dalla Società.

Per quanto attiene ai principi di comportamento specifici si rimanda a quanto indicato nel Codice Etico nel capitolo relativo ai criteri di condotta nella gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazione all’apposita procedura aziendale.

F. Gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.

Esempio di condotte illecite.

La gestione poco trasparente di flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in quanto funzionale alla creazione di fondi *extra-bilancio* (ad esempio: attraverso giroconti bancari non opportunamente contabilizzati) utilizzabili a scopi corruttivi verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Per le medesime ragioni sopra esposte anche una gestione poco trasparente della cassa potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione, in quanto la creazione di fondi *extra-bilancio* potrebbe essere attuata mediante la gestione di fondi cassa non opportunamente contabilizzati e/o registrati.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

In relazione all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile in esame, oltre a quanto previsto nella Parte Speciale B “*Reati Societari*” nel paragrafo B.5 alle Aree a Rischio e Attività Sensibili “*Predisposizione del bilancio d’esercizio, gestione della contabilità e della fiscalità, tenuta della documentazione, rapporti con il collegio sindacale e/o società di revisione*” di cui alla lettera A e “*Gestione dei rapporti infragruppo*” di cui alla lettera C, e nella Parte Speciale E “*Delitti di criminalità organizzata, Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e Reati transnazionali*” alla lettera B del paragrafo E.5 relativa all’Area a Rischio e alle Attività Sensibile individuate “*Gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo*”, la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione di seguito elencati:

- i) formalizzazione di un'apposita procedura aziendale per la gestione della contabilità e dei flussi finanziari, nonché per la gestione dei rapporti infragruppo, che prevede, *inter alia*, la verifica e il controllo degli adempimenti fiscali al fine di assicurare la corretta e attendibile registrazione dei fatti amministrativi, nonché la regolare contabilità nel rispetto delle norme fiscali di volta in volta vigenti;
- ii) adeguata identificazione e tracciabilità di tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita e regolare registrazione in appositi libri e registri contabili;
- iii) verifica da parte del Responsabile dell'Amministrazione, con il supporto eventuale dell'ufficio finanziario e dell'*HR Manager* e *Corporate Affairs*, che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano supportati da specifica documentazione giustificativa che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni di riferimento, così come previsto nella procedura formalizzata e adottata dalla Società;
- iv) idonea conservazione dei registri, libri obbligatori, fatture, contratti e altri documenti a supporto delle scritture contabili per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge;
- v) tracciabilità di tutte le fasi relative alla gestione dei pagamenti della Società (approvazione delle fatture, autorizzazione dei pagamenti, esecuzione dei pagamenti, registrazione in contabilità e riconciliazione) e alla gestione degli incassi (rilevazione degli incassi, registrazione in contabilità e riconciliazione);
- vi) formalizzazione di un'apposita procedura aziendale per la gestione della cassa aziendale che prevede, *inter alia*, la registrazione per iscritto delle varie spese con la previsione dello svolgimento di controlli periodici in relazione all'utilizzo della piccola cassa aziendale e alla corretta gestione del relativo registro;
- vii) segregazione dei compiti tra: (a) la funzione aziendale che verifica gli importi indicati in fattura; (b) la funzione che autorizza il pagamento e (c) la funzione che esegue i pagamenti;
- viii) monitoraggio periodico dei movimenti bancari al fine di identificare eventuali incongruenze.

In aggiunta ai protocolli di prevenzione sopra indicati, ai Destinatari che, in ragione della loro funzione aziendale ovvero dell'incarico ricevuto, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in esame è **fatto obbligo di**:

- (i) garantire la più rigorosa trasparenza nella gestione dei pagamenti e degli incassi aziendali;
- (ii) garantire che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili;
- (iii) garantire che le operazioni che comportano l'impiego di risorse economiche abbiano sempre una causale espressa, siano documentate e vengano correttamente registrate in contabilità;
- (iv) garantire il periodico controllo delle anagrafiche dei Fornitori e/o clienti a sistema al fine di assicurare che vi sia sempre piena corrispondenza tra il nominativo del Fornitore e/o cliente;
- (v) assicurare che i rapporti infragruppo siano sempre regolati da specifici contratti scritti;
- (vi) garantire il monitoraggio e l'analisi dei crediti scaduti o in scadenza;

- (vii) nel caso in cui si faccia ricorso a soggetti terzi per la gestione degli aspetti contabili e/o amministrativi della Società, assicurarsi che tali soggetti operino nel rispetto del presente Modello, del Codice Etico adottato dalla Società e, più in generale di quanto previsto nel Decreto.

Ai summenzionati Destinatari **è fatto divieto di:**

- i) effettuare pagamenti su conti cifrati;
- ii) effettuare pagamenti verso soggetti non presenti nell'anagrafica dei Fornitori e dei Consulenti;
- iii) effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- iv) creare fondi occulti a fronte di pagamenti (in tutto o in parte) non giustificati, anche per il tramite di rapporti infragruppo.

G. Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria e ispezioni.

Esempi di condotte illecite.

L'attività di gestione del contenzioso potrebbe manifestare profili di rischio legati alla fattispecie di reato di corruzione in atti giudiziari (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'autorità amministrativa e giudiziaria, nel caso in cui si persegua il fine di favorire la Società in processi pur in assenza dei presupposti.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, oltre a quanto di seguito previsto, si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale K "*Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*", alla lettera A del paragrafo K.5 relativa all'Area di Rischio ed all'Attività Sensibile "*Gestione dei contenziosi (giudiziali e stragiudiziali)*".

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso **è fatto obbligo di:**

- (i) prevedere che i contratti con i legali e tutti gli atti siano firmati dal legale rappresentante o dai soggetti dotati di specifica procura;
- (ii) garantire che tutta la documentazione in materia di contenzioso sia archiviata dalle funzioni coinvolte nel processo.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso **è fatto divieto di:**

- a) effettuare prestazioni o pagamenti in favore di Consulenti che operino per conto della Società nell'ambito delle attività disciplinate dal presente protocollo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- b) adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e Consulenti, per indurre giudici o membri di collegi arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;

- c) adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni, controlli o verifiche da parte degli organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio e/o il parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e Consulenti.

La gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio inerenti al reato di induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui un dipendente imputato o indagato in un procedimento penale venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della Società stessa.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari **è fatto obbligo di** conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- (i) nei rapporti con l'autorità giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;
- (ii) nei rapporti con l'autorità giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- (iii) tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. L'Organismo di Vigilanza può informarne i responsabili della Società, nonché prendere parte agli incontri con i referenti aziendali e con i consulenti legali eventualmente coinvolti;
- (iv) l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti ai relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di Consulenti.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto di**:

- i) coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- ii) accettare, nei rapporti con l'autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso Consulenti;
- iii) indurre il Destinatario, nei rapporti con l'autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (quali, ad esempio, verifiche tributarie, verifiche INPS, eccetera) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati o autorizzati. L'OdV dovrà essere prontamente informato di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali.

PARTE SPECIALE B

REATI SOCIETARI

ai sensi dell'articolo 25-ter del Decreto Legislativo 231/2001

B.1. Funzione della Parte Speciale sezione B.

L'obiettivo della presente Parte Speciale sezione B è quello di indicare le regole di condotta e i principi di comportamento necessari al fine di mitigare il rischio di Reati c.d. societari di cui all'articolo 25-ter del Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale sezione B ha lo scopo di:

- i) definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- ii) fornire ai responsabili delle funzioni interne o ai soggetti che cooperano con tali funzioni, ovvero agli Organi Sociali, ovvero all'OdV, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

B.2. Fattispecie di Reato.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati contemplati all'articolo 25-ter del Decreto.

B.2.1. Reati Societari.

False comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile).

Il reato di false comunicazioni sociali è costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (articolo 2621-bis del codice civile).

La fattispecie si colloca nel novero delle circostanze attenuanti. La norma, infatti, nulla aggiunge e nulla toglie rispetto al precetto contenuto all'interno del richiamato articolo 2621 del codice civile, limitandosi a determinare una diminuzione di pena nel caso in cui i fatti ivi contemplati siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

False comunicazioni sociali in danno delle società quotate (articolo 2622 del codice civile).

La fattispecie riguarda la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione e anche ponendo in essere azioni in concorso alla realizzazione delle attività di cui sopra che configurano la fattispecie di reato in oggetto, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile).

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali³.

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo abbiano cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento nel Decreto al solo secondo comma di tale disposizione.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile).

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo articolo 2627 del codice civile, riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli.

Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo articolo 2627 del codice civile.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'articolo 110 del codice penale, anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e riserve (articolo 2627 del codice civile).

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile).

³ Così come modificato dall'articolo 37, comma 35, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, La nuova fattispecie di impedito controllo alle società di revisione è disciplinata dall'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non espressamente richiamato dal Decreto.

Il reato si configura nel caso in cui gli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, procurino una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile).

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Il reato è punibile a querela di parte ed i soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (articolo 2629-bis del codice civile).

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o amministratore o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante⁴, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza⁵ - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'articolo 2391, comma 1, del codice civile, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile).

Il reato si configura quando gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile).

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori e si fa presente che costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile).

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Si precisa che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'ente medesimo.

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile).

⁴ Ai sensi dell'articolo 116 del TUF.

⁵ Ai sensi: (i) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, (ii) del TUF, (iii) della legge 12 agosto 1982, n. 576, o (iv) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

La norma punisce chiunque diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile).

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) esponano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dai soggetti attivi, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla condotta dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

L'illecito è più severamente sanzionato se: (i) ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni; (ii) concerne la revisione di determinati enti qualificati "di interesse pubblico"; (iii) è commesso per denaro o altra utilità; (iv) è commesso in concorso con gli esponenti della società sottoposta a revisione.

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione ed è, altresì, prevista la punibilità di chi dà o promette il denaro o l'utilità e dei direttori generali, dei componenti l'organo amministrativo e dell'organo di controllo degli enti di interesse pubblico, che abbiano concorso a commettere il fatto.

B.3. Aree a Rischio e Attività Sensibili.

Di seguito sono elencate le attività che, per il loro contenuto intrinseco, nell'ambito delle Aree a Rischio quali amministrazione, contabilità, bilancio ed affari societari sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale sezione B:

- A. *Predisposizione del bilancio d'esercizio, gestione della contabilità e della fiscalità, tenuta della documentazione, rapporti con il collegio sindacale e/o società di revisione.*
- B. *Gestione delle attività assembleari e operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale.*
- C. *Gestione dei rapporti infragruppo.*

B.4. Principi generali di comportamento.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Società, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo paragrafo i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- i) i principi di *corporate governance* e le *best practice* per una corretta gestione della struttura organizzativa e dell'attività imprenditoriale;
- ii) le procedure interne della Società, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione aziendale;
- iii) le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting*;
- iv) in generale, la normativa applicabile.

In particolare, i Destinatari, nei limiti delle competenze e della partecipazione di ciascuno alle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale, **dovranno attenersi** ai seguenti principi di condotta:

- i) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati;
- ii) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventare tale;
- iii) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. In ordine a tale punto, **è fatto divieto di:**
 - a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - c) non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni predisposte o applicate dalla Società per la redazione dei bilanci;
- iv) osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo. In ordine a tale punto, **è fatto divieto di:**
 - a) omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - b) porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- c) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - d) acquistare o sottoscrivere quote della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - e) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - f) procedere in ogni modo a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale;
 - g) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli
 - h) presentare dichiarazioni non veritiere alle autorità di vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- v) assicurare il regolare funzionamento della Società, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto, **è fatto divieto di:**
- a) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale e/o della società di revisione o dei soci;
 - b) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

B.5. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Nel seguito vengono riportate le modalità esemplificative di reato, i protocolli di prevenzione nonché i principi specifici di comportamento cui devono attenersi i Destinatari nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nel paragrafo B.3.

A. Predisposizione del bilancio d'esercizio, gestione della contabilità e della fiscalità, tenuta della documentazione, rapporti con il collegio sindacale e/o società di revisione.

Esempi di condotte illecite.

Le attività connesse alla gestione della contabilità e della fiscalità e alla predisposizione del bilancio d'esercizio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero, anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili, ovvero attraverso l'esposizione nella nota integrativa di fatti materiali non rispondenti al vero o in caso di omissione o alterazione di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria al fine di indurre in errore i destinatari quali il collegio sindacale e/o società di revisione, i soci, gli amministratori non esecutivi e terzi in generale.

Inoltre, la predetta attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza nell'ipotesi in cui, ad esempio, gli amministratori espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ostacolarne l'attività.

Oppure, la Società potrebbe incorrere nel rischio di impedito controllo ai soci, indebita restituzione dei conferimenti ai soci, illegale ripartizione di utili e riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e operazioni in pregiudizio dei creditori e formazione fittizia del capitale.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Nel contesto della presente Area a Rischio e Attività Sensibile, oltre a quanto previsto nella Parte Speciale A "*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*" alla lettera F del paragrafo A.6, e nella Parte Speciale E "*Delitti di criminalità organizzata, Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e Reati transnazionali*" alla lettera B del paragrafo E.5, entrambe relative all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile "*Gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo*", al fine di mitigare la commissione dei Reati, la Società adotta i seguenti protocolli specifici di prevenzione:

- i) adozione di una specifica procedura aziendale in relazione all'*iter* di predisposizione ed approvazione del bilancio di esercizio e regolamentazione delle varie fasi (raccolta ed elaborazione dei dati di chiusura, predisposizione della bozza di bilancio e approvazione del bilancio);
- ii) utilizzo del gestionale aziendale per la tracciabilità di tutti i flussi contabili. Ciascuna funzione aziendale provvede all'archiviazione di tutta la documentazione relativa ai dati forniti per la contabilizzazione ovvero alle rilevazioni effettuate, affinché sia sempre consentita una verifica *ex post* dei dati contabili;
- iii) messa a disposizione dell'organo amministrativo delle bozze del progetto di bilancio e degli altri documenti contabili con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del consiglio di amministrazione chiamato a deliberare sul progetto di bilancio da trasmettere all'organo di controllo (ove nominato) e all'assemblea dei soci per la relativa approvazione;
- iv) selezione dei Consulenti coinvolti nella gestione delle attività connesse alla predisposizione del bilancio nel rispetto della procedura aziendale sull'affidamento degli incarichi professionali e apposizione di apposite clausole all'interno dei contratti che regolano i rapporti con gli stessi, che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Codice Etico e che prevedono i rimedi contrattuali in caso di mancato rispetto di detti adempimenti;
- v) separazione dei compiti tra: (a) le funzioni aziendali che svolgono attività esecutive (registrazioni contabili, redazione della bozza del progetto di bilancio); (b) le funzioni aziendali che svolgono attività di controllo e (c) quelle che svolgono attività autorizzative.

Ai Destinatari che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione e predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati **è fatto obbligo di**:

- i) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e alle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;

- ii) osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- iii) procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- iv) assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi provvede ad effettuare il relativo controllo;
- v) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- vi) gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite corretta archiviazione e segregazione;
- vii) gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle autorità di vigilanza, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- viii) effettuare ogni adempimento connesso al proprio ruolo con la massima diligenza e professionalità, in modo da generare informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, ed evitare situazioni di conflitto di interesse;
- ix) assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti qualificati e che la documentazione trasmessa sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- x) effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali di volta in volta vigenti nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo o dei soci.

Ai summenzionati Destinatari **è fatto divieto di:**

- i) porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti in relazione all'effettiva situazione economico-finanziaria della Società;
- ii) omettere dati ed informazioni rilevanti in relazione alla situazione economico-finanziaria e patrimoniale della Società;
- iii) alterare o distruggere documenti contenenti dati di natura contabile.

B. Gestione delle attività assembleari e operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale.

Esempi di condotta illecita.

La gestione delle attività assembleari potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di influenza illecita sull'assemblea, nel caso in cui la maggioranza in assemblea dovesse in qualsiasi modo essere raggiunta attraverso atti simulati o fraudolenti, ad esempio attraverso la presentazione di documenti o informazioni false o fuorvianti.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Al fine di mitigare la commissione dei Reati, la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- i) tutti gli adempimenti societari sono gestiti anche con il supporto di Consulenti;
- ii) tutti i documenti relativi alle operazioni poste all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea sono comunicati e messi a disposizione dei partecipanti con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
- iii) sono trasmessi, con dovuto anticipo, all'organo di controllo ovvero al revisore legale dei conti (se nominati) tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione o sui quali lo stesso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- iv) segregazione dei compiti tra la funzione addetta alle attività di verifica e controllo (predisposizione della documentazione e controllo della correttezza e completezza della documentazione predisposta) e la funzione che svolge attività autorizzative;
- v) conservazione ad opera del responsabile preposto a tale funzione di tutta la documentazione rilevante sottesa al processo in esame (lettere di convocazione dell'assemblea, verbali delle delibere assembleari, libri sociali).

In aggiunta ai summenzionati protocolli adottati dalla Società, si riportano di seguito i principi di comportamento a cui devono attenersi i Destinatari coinvolti nell'Area a Rischio e nell'Attività Sensibile in esame.

Con riferimento alla gestione delle attività assembleari e ad eventuali operazioni sul capitale, i Destinatari devono assicurare il regolare funzionamento della Società, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In particolare, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, la funzione preposta alla gestione della segreteria societaria ha il compito di verificare:

- i) la regolare convocazione dell'assemblea;
- ii) il deposito di ogni documento idoneo all'assunzione delle delibere da parte dei soci;
- iii) il regolare esercizio del diritto di voto.

Con riferimento alla *gestione delle operazioni societarie capaci di incidere sull'integrità del capitale sociale*, si riportano qui di seguito alcuni esempi di condotte illecite e i protocolli specifici di comportamento.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle operazioni societarie capaci di incidere sull'integrità del capitale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati di:

- i) indebita restituzione dei conferimenti, mediante due tipologie di condotta:
 - a) restituzione dei conferimenti ai soci, ad esempio tramite la stipula di un mutuo fittizio come controprestazione della restituzione del bene oggetto del conferimento oppure

tramite la rivendita del bene sociale conferito ad un prezzo irrisorio a vantaggio del socio conferente;

- b) liberazione dall'obbligo di eseguire i conferimenti, ad esempio mediante appostazione a bilancio da parte dell'organo amministrativo dell'avvenuto versamento dei decimi del capitale sociale senza che ciò sia effettivamente avvenuto;
- ii) illegale ripartizione di utili o riserve mediante, ad esempio, la distribuzione di somme destinate a costituire riserva *ex lege* a garanzia del patrimonio societario o di riserve costituite da utili "fittizi", al fine di imputare maggiori utili ai soci;
- iii) illecite operazioni sulle quote sociali e formazione fittizia del capitale sociale mediante, ad esempio, l'acquisto o la sottoscrizione di quote sociali o di azioni o quote emesse dalla società controllante, attraverso l'utilizzo di fondi non disponibili.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Reati c.d. societari con riferimento alla gestione delle operazioni di finanza straordinaria (riferite tipicamente a assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione e aumenti di capitale sociale, concessione di garanzie e fidejussioni, concessione di finanziamenti e sottoscrizione di obbligazioni, acquisizioni di rami d'azienda o partecipazioni azionarie, altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti) i soggetti coinvolti dovranno assicurare che l'organo aziendale competente ad autorizzare l'operazione (sia esso l'amministratore delegato, il consiglio di amministrazione o altra persona formalmente delegata) disponga di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole.

Per ogni operazione di finanza straordinaria eventualmente da deliberare, la funzione aziendale proponente l'operazione, ovvero competente in base alle prassi aziendali, è tenuta a predisporre la documentazione che contenga (ove applicabile) le seguenti informazioni minime:

- i) caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
- ii) indicazione delle risultanze di eventuali studi di fattibilità/analisi finanziarie/studi di mercato svolti in relazione all'operazione proposta;
- iii) struttura tecnica dell'operazione e principali garanzie e/o accordi collaterali;
- iv) indicazione dell'impatto dell'operazione proposta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- v) indicazione degli eventuali Consulenti coinvolti nell'operazione.

In aggiunta a quanto sopra indicato, in relazione all'intera Attività Sensibile in esame, la Società adotta i seguenti presidi:

- i) separazione dei compiti tra le funzioni aziendali coinvolte nelle attività di predisposizione della documentazione a supporto delle delibere e/o determinazioni e le funzioni aziendali coinvolte nelle attività autorizzative;
- ii) archiviazione di tutta la documentazione rilevante al fine di consentire eventuali controlli *ex post*.

C. Gestione dei rapporti infragruppo.

Esempi di condotte illecite.

La gestione dei rapporti infragruppo potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei Reati Societari nel caso in cui, ad esempio, la Società, mediante rapporti di falsa fatturazione con le altre società del gruppo, proceda a illecite compensazioni di crediti e/o debiti infragruppo in bilancio.

Altro profilo di rischio si potrebbe manifestare nella gestione poco trasparente o non regolare della contabilità aziendale in relazione ai reati societari nell'ipotesi in cui, ad esempio, si fissa gestione consenta alla Società di falsificare i bilanci.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Oltre a quanto già definito nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*” alla lettera F del paragrafo A.6, e nella Parte Speciale E “*Delitti di criminalità organizzata, Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e Reati transnazionali*” alla lettera B del paragrafo E.5, entrambe relative all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile “*Gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo*”, in relazione all'Area a Rischio in esame la Società adotta anche i seguenti protocolli di prevenzione:

- i) definizione per iscritto delle modalità attraverso le quali calcolare i corrispettivi derivanti dall'esecuzione di servizi infragruppo;
- ii) formalizzazione dei servizi infragruppo mediante contratti scritti che contengono i seguenti elementi essenziali:
 - a) chiara individuazione dei servizi oggetto della fornitura e degli *standard* qualitativi attesi per i servizi forniti;
 - b) definizione delle modalità di verifica delle prestazioni rese in favore della Società ad opera delle altre del Gruppo PFM;
- iii) segregazione dei compiti tra: (a) la funzione aziendale che sottoscrive i contratti e (b) la funzione addetta alla verifica dell'esatto adempimento della prestazione oggetto del contratto e della congruità degli importi indicati nelle fatture ricevute;
- iv) verifica da parte del responsabile dell'ufficio dell'amministrazione, con il supporto eventuale dell'ufficio finanziario e dell'*HR Manager e Corporate Affairs* che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano supportati da specifica documentazione giustificativa che riporti chiaramente e fedelmente le transazioni a cui fa riferimento;
- v) presenza di un controllo formalizzato volto a garantire la completezza ed accuratezza delle registrazioni contabili effettuate;
- vi) adeguata formalizzazione delle riconciliazioni dei saldi bancari e specifica supervisione da parte del responsabile dell'ufficio amministrativo;
- vii) formalizzazione di un'apposita procedura aziendale per la gestione della cassa che prevede, *inter alia*, la presentazione per iscritto di ogni richiesta di utilizzo della cassa aziendale e la conseguente archiviazione di ogni richiesta;
- viii) idonea conservazione dei registri, libri obbligatori, fatture, contratti e altri documenti a supporto delle scritture contabili per periodi non inferiori a quelli previsti dalla legge;

- ix) archiviazione di tutta la documentazione rilevante connessa all'Area a Rischio ed all'Attività Sensibile in esame ad opera della funzione aziendale competente (copia dei contratti infragruppo, fatture, *e-mail* rilevanti, eccetera).

In aggiunta ai protocolli di prevenzione sopra indicati, ai Destinatari che, in ragione della loro funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell'Area a Rischio ed Attività Sensibile in esame **è fatto obbligo di:**

- i) effettuare pagamenti solo a fronte di fatture gestite a sistema con i relativi ordini e comunque approvate dalla funzione richiedente che ne attesta l'avvenuta prestazione e conseguentemente autorizza il pagamento;
- ii) assicurare che i rapporti infragruppo siano sempre regolati da specifici contratti;
- iii) garantire il monitoraggio e l'analisi dei crediti scaduti o in scadenza;
- iv) garantire che tutti le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili.

Ai summenzionati Destinatari **è fatto divieto di:**

- i) distruggere documenti o alterare in qualsiasi modo informazioni finanziarie o contabili relativi ai fatti di gestione della Società nei rapporti infragruppo;
- ii) consentire pagamenti per contanti, ad eccezione di quelli di valore non significativo (valori bollati eccetera) e comunque nei limiti previsti dalla normativa di volta in volta vigente.

PARTE SPECIALE C

REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI ED ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

ai sensi dell'articolo 25-ter, comma 1, lettera s-bis), del Decreto Legislativo 231/2001

C.1. Funzione della Parte Speciale sezione C.

L'obiettivo della presente Parte Speciale sezione C è quello di indicare le regole di condotta necessarie al fine di mitigare la commissione dei Reati di corruzione di cui all'articolo 25-ter, comma 1, lettera s-bis), del Decreto.

Nello specifico la presente Parte Speciale sezione C ha lo scopo di:

- i) indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- ii) fornire ai responsabili delle funzioni interne o ai soggetti che cooperano con tali funzioni, nonché all'OdV, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

C.2. Fattispecie di Reato.

La presente Parte Speciale sezione C si riferisce ai reati di "*corruzione tra privati*" di cui all'articolo 2635 del codice civile e di "*istigazione alla corruzione tra privati*" di cui all'articolo 2635-bis del codice civile, rispettivamente introdotti nel *corpus* del Decreto all'articolo 25-ter, comma 1, lettera s)-bis dalla legge 6 novembre 2012, n. 160 (c.d. "*Legge Anticorruzione*") e dal decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, il quale ha altresì riformulato il reato di "*corruzione tra privati*".

Sebbene i suddetti Reati siano ricompresi dal Decreto tra i Reati c.d. societari, la Società ha deciso di adottare un capitolo *ad hoc* in considerazione della peculiarità di tali fattispecie di Reato, della tipologia di attività rientranti tra le Aree a Rischio e le Attività Sensibili e della volontà di creare un idoneo sistema di controllo volto a presidiarle.

Corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile).

Tale ipotesi di reato è contemplata nel novero dei Reati c.d. presupposto esclusivamente per quanto riguarda la condotta "*attiva*" del corruttore (e non anche dunque con riferimento alla condotta del soggetto corrotto).

Saranno in tal senso rilevanti ai fini dell'applicabilità della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto le condotte di coloro che, anche per interposta persona, diano o promettano o offrano denaro o altra utilità non dovuti ad uno dei seguenti soggetti (in quanto appartenente ad una società o altro ente privato):

- i) amministratori;
- ii) direttori generali (se esistenti);
- iii) dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili (se esistenti);
- iv) sindaci;
- v) liquidatori;
- vi) altri soggetti che esercitano funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti indicati sopra; o
- vii) qualsiasi altro soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

La dazione o la promessa di denaro deve essere volta al compimento o all'omissione, da parte del soggetto corrotto, di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società o ente privato di appartenenza.

L'eliminazione del riferimento al “*documento alla società*” – prima della modifica di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, presupposto necessario per la configurabilità del reato – comporta un'anticipazione del momento consumativo del reato e pone l'accento non più sul danno subito dall'ente in seguito alla condotta delittuosa dell'agente, ma sulla violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di ufficio o di fedeltà.

Si segnala, infine, che il reato in esame è ora perseguibile d'ufficio.

Istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis del codice civile).

L'articolo 2635-bis, primo comma, del codice civile comporta la punibilità ai sensi del Decreto anche della condotta di colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a uno dei soggetti menzionati al paragrafo che precede (e per i fini illeciti ivi indicati) quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il momento consumativo del reato viene dunque anticipato alla mera promessa o offerta anche laddove questa non trovi seguito per mancata accettazione del destinatario (andando di fatto a costituire una fattispecie del tutto simile al tentativo).

C.3. Aree a Rischio e Attività Sensibili.

Tenuto conto dell'approccio metodologico adottato dalla Società, volto a migliorare i presidi aziendali, e della grande rilevanza che si è voluto dare ai reati di corruzione, nel presente paragrafo sono state identificate sia le Aree a Rischio sia le Attività Sensibili, rilevate con riferimento alle varie divisioni e/o funzioni aziendali.

Pertanto, in relazione ai Reati e alle condotte criminose meglio esplicitate al paragrafo precedente, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- A. *Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze).*
- B. *Gestione dei flussi finanziari e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.*
- C. *Gestione della ricerca, selezione ed assunzione del personale e gestione del sistema premiante.*
- D. *Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza.*
- E. *Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.*
- F. *Partecipazione e gestione di bandi di gara e gestione delle gare di appalto.*
- G. *Gestione dei rapporti con gli enti certificatori e organismi notificati.*
- H. *Gestione dei rapporti con i clienti e gestione dei crediti commerciali.*

C.4. Principi generali di comportamento.

Obiettivo del presente paragrafo è che i Destinatari si attengano, nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, a regole di condotta conformi.

In particolare, i Destinatari, nei limiti delle competenze e della partecipazione alle Attività Sensibili considerate nella presente Parte Speciale, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- i) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare i Reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati;
- ii) astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé ipotesi dei Reati suddetti, possano potenzialmente diventare tali;
- iii) astenersi dal porre in essere situazioni che inducano un soggetto che agisca per conto di una società - con cui la Società entri direttamente o indirettamente in relazione - ad anteporre il proprio interesse personale a quello sociale, dando luogo a situazioni di conflitto.

A tal proposito, ai Destinatari **è fatto assoluto divieto di:**

- i) offrire, o promettere a terzi, denaro e/o altre liberalità con l'intento di acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività della Società. In particolare, è vietata ogni forma di liberalità verso qualsiasi controparte, italiana o straniera (anche in quei paesi dove l'elargizione di liberalità rappresenta una prassi accettata e diffusa), che possa indurre la stessa ad accordare un qualsiasi vantaggio alla Società o comunque influenzarne l'indipendenza di giudizio. A titolo esemplificativo, deve considerarsi come idonea ad influenzare l'indipendenza di giudizio della controparte: la liberalità, la cui natura o il cui valore esulino dalle normali pratiche di cortesia vigenti in ambito locale, offerta ad una persona (o ad un suo prossimo) che abbia recentemente assunto o debba assumere a breve una decisione riguardante l'attività della Società;
- ii) offrire o promettere un vantaggio di qualsiasi natura verso una controparte italiana o straniera (ad esempio, promessa di assunzione di un parente) che possa determinare gli stessi effetti di cui al punto che precede;
- iii) riconoscere compensi o effettuare prestazioni in favore di Consulenti, Fornitori o *Partner* che non trovino adeguata giustificazione in relazione, rispettivamente, all'incarico da svolgere, al tipo di prestazione richiesta, alle caratteristiche del rapporto di *partnership* e prassi vigenti in ambito locale.

C.5. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Ai fini del rispetto dei principi e delle regole generali, nonché dei divieti elencati al precedente paragrafo, la Società adotta, con riferimento alle singole Aree a Rischio e alle Attività Sensibili, protocolli di prevenzione e specifici principi di comportamento di seguito descritti.

A. Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze).

Esempi di condotte illecite.

La gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati nel caso in cui, ad esempio, la Società conferisca incarichi di consulenza meramente fittizi al fine di costituire provviste occulte di denaro destinate alla corruzione ovvero, per le medesime finalità, vengano riconosciuti a Fornitori e/o Consulenti compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione alla tipologia di servizio e/o prodotto offerto.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

In relazione all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile in oggetto, la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- (i) formalizzazione di specifiche procedure aziendali volte a disciplinare il processo di approvvigionamento di beni e servizi della Società (compreso l'affidamento di incarichi professionali) e il connesso processo di selezione e qualificazione dei Fornitori;
- (ii) chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nel processo in esame mediante la segregazione dei ruoli tra chi effettua la richiesta e chi procede all'acquisto e/o assegnazione degli incarichi;
- (iii) coinvolgimento di più funzioni aziendali nel processo di selezione, approvazione e inserimento di nuovi Fornitori nell'Albo Fornitori e, in caso di Fornitori "critici" coinvolgimento, altresì, delle funzioni aziendali addette alla sorveglianza del sistema di gestione della qualità aziendale;
- (iv) valutazione comparativa di più offerte contrattuali in relazione a Consulenti e Fornitori, salvo deroghe debitamente disciplinate dalle procedure aziendali;
- (v) formalizzazione, da parte dell'unità richiedente, dell'esigenza sottesa alla consulenza o all'acquisto richiesti;
- (vi) formalizzazione scritta degli accordi con il fornitore selezionato mediante, a seconda dei casi, ordini di acquisto ovvero contratti;
- (vii) adozione di modalità di pagamento che escludano l'utilizzo di conti non intestati al Consulente e Fornitore e che, in ogni caso, non prevedano l'utilizzo di pagamenti in contanti;
- (viii) inserimento nei contratti di clausole che impegnino i Consulenti e i Fornitori, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi, a riferirsi a principi equivalenti a quelli adottati dalla Società in materia di corruzione e contemplino il diritto della Società alla risoluzione del contratto (con eventuale pagamento di penali) in caso di inadempimento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato:

- i) nella Parte Speciale A "*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*" alla lettera D del paragrafo A.6;
- ii) nella Parte Speciale F "*Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare*" alla lettera B del paragrafo F.5;

ciascuna relativa all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile "*Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze)*".

B. Gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.

Esempi di condotta illecita.

La gestione poco trasparente o non regolare della tenuta della contabilità aziendale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, siffatta gestione consenta alla Società l'accantonamento di fondi *extra*-bilancio utilizzabili per scopi corruttivi.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato:

- i) nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*”, alla lettera F del paragrafo A.6 relativa all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo*”;
- ii) nella Parte Speciale B “*Reati societari*”:
 - a) alla lettera A del paragrafo B.5 relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Predisposizione del bilancio d’esercizio, gestione della contabilità e della fiscalità, tenuta della documentazione, rapporti con il collegio sindacale e/o società di revisione*”;
 - b) alla lettera C del paragrafo B.5 relativa all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione dei rapporti infragruppo*”;
- iii) nella Parte Speciale E “*Delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e Reati transnazionali*”, alla lettera B del paragrafo E.5 relativa all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo*”.

C. Gestione della ricerca, selezione ed assunzione del personale e gestione del sistema premiante.

Esempi di condotte illecite.

L’attività di ricerca, selezione ed assunzione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al Reato di corruzione tra privati nell’ipotesi in cui un soggetto apicale ovvero sottoposto della Società, al fine di far ottenere alla Società illecitamente l’aggiudicazione di un contratto di fornitura in favore di un ente privato, assuma un candidato vicino a o indicato da un soggetto che ricopre un ruolo sufficientemente apicale all’interno del predetto ente.

L’attività di gestione del sistema premiante, invece, potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati nel caso in cui la Società eroghi premi o incentivi in denaro ad un proprio dipendente non proporzionati al ruolo o alle competenze di quest’ultimo, al solo fine di dotarlo di una provvista da utilizzare per azioni corruttive.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato:

- i) nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*” alla lettera C del paragrafo A.6;
- ii) nella Parte Speciale F “*Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare*”, alla lettera A del paragrafo F.6;
- iii) nella Parte Speciale G “*Delitti contro la personalità individuale*” alla lettera A del paragrafo G.5;

ciascuna relativa all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile “*Gestione della ricerca, selezione ed assunzione del personale e gestione del sistema premiante*”.

D. Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai Reati in questione nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di dotare i Dipendenti di provviste da utilizzare a fini corruttivi, rimborsi spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del Dipendente.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Al fine di mitigare il rischio di commissione di Reati in relazione all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile in esame, la Società adotta i protocolli di prevenzione di seguito elencati:

- i) formalizzazione di apposita procedura aziendale che regola l'intero processo di gestione delle note spesa e delle spese di rappresentanza del personale della Società e che si articola nei seguenti punti essenziali:
 - a) definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nel processo in esame e identificazione del soggetto responsabile ad autorizzare *ex ante* o *ex post* le note spese ai soggetti richiedenti;
 - b) regolamentazione delle singole fasi in cui si articola il processo in esame;
 - c) archiviazione di tutta la documentazione rilevante (richieste di rimborso, giustificativi di spesa, eccetera);
 - d) chiara individuazione delle modalità di gestione di eventuali anomalie o superamenti dei limiti di spesa stabiliti dalla Società che siano emersi in sede di verifica;
- ii) segregazione dei compiti tra (a) il soggetto che verifica le richieste di rimborso presentate dai Dipendenti e (b) il soggetto che autorizza il rimborso delle spese ai Dipendenti;
- iii) esecuzione da parte di una funzione aziendale indipendente della verifica del rispetto di quanto previsto dalle *policy* aziendali in relazione a limiti di spesa e tipologia di spese sostenibili dal personale della Società;

Oltre ai suindicati protocolli di prevenzione, si riportano di seguito i principi di comportamento specifici a cui devono attenersi i Destinatari in relazione all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile in esame.

In particolare, ai Destinatari **è fatto obbligo di:**

- i) operare nel pieno rispetto di leggi, regolamenti e Codice Etico, secondo i principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- ii) garantire il rispetto delle regole e procedure definite dalla Società in relazione alle note spese ed alle spese di rappresentanza;

- iii) garantire che il rimborso delle note spese e delle spese di rappresentanza avvenga solo a seguito di approvazione delle stesse a cura della funzione aziendale competente e solo in presenza di regolari giustificativi;
- iv) verificare che le spese sostenute siano sempre inerenti allo svolgimento dell'attività lavorativa e adeguatamente documentate tramite la presenza di giustificativi fiscalmente validi;
- v) procedere all'erogazione dei rimborsi solo a seguito di approvazione della nota spesa;
- vi) assicurare la completa archiviazione della documentazione relativa alla gestione delle note spese e spese di rappresentanza.

Nell'ambito dei citati comportamenti, ai Destinatari **è fatto divieto di** effettuare rimborsi spese che:

- i) non siano stati preventivamente autorizzati;
- ii) non trovino giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
- iii) non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi.

E. Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.

Esempi di condotte illecite.

La gestione di sponsorizzazioni, donazioni o altre forme di elargizioni liberali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società eroghi, offra o prometta omaggi, liberalità o sponsorizzazioni a vantaggio di un soggetto privato o di soggetti da lui incaricati affinché compia od ometta atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà alla società di appartenenza. L'Attività Sensibile in esame, inoltre, è da considerarsi a rischio in quanto potrebbe essere funzionale alla costituzione di provviste di denaro utilizzabili per finalità corruttive, attraverso erogazioni e sponsorizzazioni fittizie o per un ammontare maggiore di quello effettivamente sostenuto.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”*, alla lettera E del paragrafo A.6 relativa all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni”*.

F. Partecipazione e gestione dei bandi di gara e gestione delle gare d'appalto.

Esempi di condotte illecite.

Il processo di gestione di gare ovvero di negoziazione e stipulazione di contratti di vendita con soggetti privati potrebbe comportare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati nel caso in cui la Società, per il tramite di un soggetto apicale o sottoposto, offra o prometta denaro o altra utilità al potenziale cliente privato al fine di assicurare alla Società l'aggiudicazione della gara ovvero la contrattualizzazione del cliente.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”* alla

lettera B del paragrafo A.6 e nella Parte Speciale E “*Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare*” alla lettera E del paragrafo E.5, entrambe relative all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Partecipazione e gestione dei bandi di gara e gestione delle gare d’appalto*”.

In aggiunta ai protocolli di prevenzione sopra indicati, ai Destinatari che, in ragione della loro funzione aziendale ovvero dell’incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell’Area a Rischio ed Attività Sensibile in esame **è fatto obbligo di:**

- i) garantire che i rapporti con le controparti contrattuali avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente nonché nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- ii) operare nel rispetto delle leggi vigenti e della corretta pratica commerciale sia in occasione della partecipazione a gare sia, più in generale, in ogni trattativa con la clientela;
- iii) operare nel pieno rispetto delle *policy* e delle procedure aziendali disciplinanti la gestione delle attività commerciali;
- iv) garantire il rispetto del principio di segregazione delle funzioni nel processo di predisposizione della documentazione di gara/offerta e determinazione del prezzo di partecipazione.

Ai summenzionati Destinatari **è fatto divieto di:**

- i) promettere o concedere denaro o altra utilità agli enti appaltanti ovvero alle controparti contrattuali, anche per il tramite di soggetti terzi, al fine di favorire l’aggiudicazione della gara ovvero di impedirne lo svolgimento o allontanarne gli offerenti, ovvero al fine di favorire la contrattualizzazione o l’incremento dell’impiego dei prodotti della Società;
- ii) produrre documenti e/o dati non veritieri (in tutto o in parte) al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara ovvero l’accettazione dell’offerta da parte del cliente;
- iii) esercitare qualsiasi forma di violenza o minaccia al fine di impedire ovvero turbare la gara ovvero allontanarne gli offerenti;
- iv) negoziare e/o stipulare contratti con clienti in violazione di quanto previsto dalle procedure aziendali.

G. Gestione dei rapporti con enti certificatori e organismi notificati.

Esempi di condotte illecite.

La gestione dei rapporti con gli enti certificatori potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, offra o prometta, anche per interposta persona, denaro o altra utilità ad un rappresentante di un ente di certificazione al fine di ottenere la certificazione pur in assenza dei requisiti, ovvero affinché quest’ultimo, nel corso di visite ispettive, non evidenzi “*non conformità*” che potrebbero impedire il rinnovo dei certificati medesimi.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

In relazione all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile in esame, la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- i) rispetto del principio di segregazione dei compiti tra le funzioni che svolgono attività esecutive, quelle che svolgono attività di controllo e quelle svolgono attività autorizzative;
- ii) chiara e formale individuazione dei soggetti che hanno il potere di rappresentare la Società nei rapporti con gli enti certificatori e organismi notificati;
- iii) formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle comunicazioni che intercorrono con gli enti certificatori;
- iv) archiviazione della documentazione, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- v) segnalazione da parte dei soggetti che partecipano alle verifiche condotte dai certificatori all'OdV, una volta nominato, di qualsiasi criticità emersa nel corso delle ispezioni e qualunque richiesta anomala.

In aggiunta ai protocolli di prevenzione sopra indicati, ai Destinatari che, in ragione della loro funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in esame, **è fatto obbligo di** svolgere tutte le attività relative al processo in oggetto nel pieno rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico adottato dalla Società e nel pieno rispetto delle procedure aziendali.

Ai predetti soggetti **è, inoltre, fatto divieto di** influenzare in qualsiasi modo indebitamente il personale appartenente all'ente di certificazione e organismo notificato al fine di ottenere il rilascio ovvero il rinnovo di una certificazione ovvero la mancata segnalazione di non conformità e, per le medesime finalità, cedere a richieste o a raccomandazioni provenienti da soggetti appartenenti ad un ente di certificazione e all'organismo notificato.

H. Gestione dei rapporti con i clienti e gestione dei crediti commerciali.

Esempi di condotte illecite.

La gestione dei rapporti con i clienti e dei crediti commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati nel caso in cui ad esempio un amministratore, o un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ovvero uno dei soggetti indicati dall'articolo 2635 del codice civile, accetti da un cliente la promessa di un'utilità non dovuta e, in cambio, ometta un atto (quale, ad esempio, ometta di incassare un pagamento dovuto dal cliente) in violazione degli obblighi di fedeltà.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale H "*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*" alla lettera F del paragrafo H.5, relativa all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile "*Gestione dei rapporti con i clienti e gestione dei crediti commerciali*".

PARTE SPECIALE D

DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

e

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

ai sensi degli articoli 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto Legislativo 231/2001

D.1. Funzione della Parte Speciale sezione D.

La presente Parte Speciale sezione D ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari devono attenersi nella gestione delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili connesse con i Reati previsti dagli articoli 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività, collaborazione e tracciabilità delle proprie attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale sezione D ha lo scopo di:

- i) indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- ii) fornire ai responsabili delle funzioni aziendali interne, quali gli Organi Sociali o soggetti che cooperano con tali funzioni, nonché all'OdV, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

D.2. Fattispecie di Reato.

Di seguito si descrivono i Reati previsti nell'articolo 24-*bis* del Decreto introdotti con l'articolo 7 della legge di ratifica della Convenzione del Consiglio di Europa del 18 marzo 2008, n. 48, sulla criminalità informatica, nonché la nuova fattispecie di Reato, introdotta dall'articolo 1, commi 11 e 11-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, in tema di "Cyber Security".

Nel paragrafo seguente, invece, si illustreranno i Reati previsti nell'articolo 25-*novies* del Decreto in materia di violazione del diritto di autore.

D.2.1. I reati informatici e trattamento illecito di dati (articolo 24-*bis* del Decreto).

Falsità in documento informatico pubblico (articolo 491-*bis* del codice penale).

L'articolo 491-*bis* del codice penale estende l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 476 all'articolo 493 del codice penale, in tema di falso in atto pubblico, alle falsità riguardanti un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria.

Per documento informatico, ai sensi della norma in commento, deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615-*ter* del codice penale).

L'articolo 615-*ter* del codice penale tutela la *privacy* informatica e telematica, ossia la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici.

La norma prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Per "*sistema informatico*" si intende il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e astratti (*software*) che compongono un apparato di elaborazione. Invece per "*sistema telematico*" si intende qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione in un sistema informatico si realizza nel momento stesso in cui l'agente oltrepassa abusivamente le barriere di protezione sia dell'*hardware* che del *software*. Infatti, la legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato, ma per la consumazione del reato è sufficiente che l'agente abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615-*quater* del codice penale).⁶

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo ai sistemi informatici, punendo le condotte preliminari all'accesso abusivo stesso, che consistono nel procurare a sé o ad altri la disponibilità dei mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

Infatti, la norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé od altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica o consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, da: codici, *password* o schede informatiche (quali, ad esempio, *badge*, carte di credito, *bancomat* e *smart card*).

Tale reato si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra li comunichi senza autorizzazione a terzi, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, *policy* aziendali in relazione all'utilizzo dei sistemi informatici e di *internet*).

L'articolo 615-*quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso o il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della società oppure carisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo 615-*quinquies* del codice penale).⁷

L'articolo 615-*quinquies* del codice penale intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche.

La norma, infatti, punisce chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le

⁶ Così come modificato dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, entrata in vigore il 1° febbraio 2022, per l'adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione.

⁷ Così come modificato dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, vedasi la precedente nota numero 6.

informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, ovvero l'alterazione del suo funzionamento.

Rientrano nell'ambito della norma, tra l'altro, i c.d. *virus*, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*quater* del codice penale).

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche, ossia il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi. In tal senso, la condotta incriminata consiste, da un lato, alternativamente, nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici e, dall'altro lato, nel rivelare, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle medesime comunicazioni.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617-*quinquies* del codice penale).⁸

La norma in esame tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici. Il reato in esame punisce chiunque al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (articolo 635-*bis* del codice penale).

La norma in esame punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati o programmi informatici altrui. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "*programmi altrui*" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente, in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635-*ter* del codice penale).

La norma in esame sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato, ovvero da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635-*quater* del codice penale).

La norma in esame punisce le condotte di distruzione e danneggiamento (o di ostacolo al loro funzionamento) di sistemi informatici o telematici altrui che si realizzano attraverso la distruzione o il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi informatici.

⁸ Così come modificato dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, vedasi nota numero 6.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (articolo 635-quinquies del codice penale).

La norma in esame sanziona la medesima condotta di cui all'articolo 635-*quater* che precede, quando commessa in danno di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (articolo 640-quinquies del codice penale).

La norma in esame sanziona la condotta di chi presta servizi di certificazione di firma elettronica, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare danno ad altri, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).

La nuova fattispecie incriminatrice punisce chiunque:

- i) fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti:
 - a) per la predisposizione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi e dei servizi informatici della Pubblica Amministrazione e degli operatori pubblici e privati con sede in Italia, dai quali dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di servizio essenziale per le attività civili, sociali o economiche fondamentali e dal cui malfunzionamento, interruzione o abuso possa derivare un pericolo per la sicurezza nazionale;
 - b) ai fini delle comunicazioni che detti operatori pubblici e privati devono effettuare al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dei contratti di fornitura che intendano stipulare per approvvigionarsi di beni, sistemi e servizi IT destinati a essere impiegati nelle reti, sistemi e servizi di cui al punto che precede;
 - c) per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza concernenti il rispetto delle disposizioni e procedure inerenti alla predisposizione e aggiornamento dei predetti elenchi, alla comunicazione delle forniture e alla notifica degli incidenti e alle misure di sicurezza relative ai sopra menzionati, sistemi, reti e servizi;
- ii) omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Entrambe le suddette condotte (commissiva ed omissiva), alternative tra loro, devono essere realizzate con l'intenzione specifica di ostacolare o condizionare: (i) i suddetti procedimenti descritti, ovvero (ii) le attività di ispezione e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico.

D.2.2. Reati in materia di violazione del diritto d'autore (articolo 25-*novies* del Decreto).

Si tratta dei reati previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito, "Legge 633/1941"), a tutela del diritto d'autore. Segnatamente:

Articolo 171, comma 1, lettera a-*bis*) e comma 3 della Legge 633/1941.

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa in relazione ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Tale articolo incrimina il c.d. *"peer-to-peer"*⁹, indicando però solamente l'immissione in *internet* di opere dell'ingegno protette e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto di tutela della norma è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni di cui:

- i) all'articolo 1 della Legge 633/1941, secondo cui: *"sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore"*¹⁰;
- ii) all'articolo 2575 del codice civile, in base al quale: *"formano oggetto del diritto di autore"*¹¹ *le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione"*.

Articolo 171-bis della Legge 633/1941.

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- i) al primo comma, viene punita la condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non

⁹ Il *peer-to-peer* è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di *file-sharing*, nei quali ciascun utente è sia *downloader* che *uploader* poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di *download*.

¹⁰ L'articolo 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che *"In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico"*.

¹¹ Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'articolo 2577 del codice civile, che dispone che: *"L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione"* e dall'articolo 12 della Legge 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito, “SIAE”). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo teso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;

- ii) al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Articolo 171-ter della Legge 633/1941.

Il comma primo dell’articolo in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro. Nello specifico:

- i) l’abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- ii) l’abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- iii) fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- iv) la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d’autore, l’apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- v) la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- vi) l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l’installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- vii) la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l’uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano

principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

- viii) l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame punisce:

- i) l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- ii) la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa¹²;
- iii) la realizzazione di un comportamento previsto dal primo comma dell'articolo in esame, da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- iv) la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo dell'articolo in esame.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il quarto comma prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Articolo 171-septies della Legge 633/1941.

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al primo comma dell'articolo 171-ter anche per:

- i) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- ii) chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Articolo 171-octies della Legge 633/1941.

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

¹² Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'articolo 171, comma 1, lett. a-bis), della Legge 633/1941 ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lettera f) del secondo comma dell'articolo 171-ter, le stesse si differenziano per le ragioni di seguito indicate:

- i) la pena comminata dall'articolo 171-octies è più grave di quella comminata dall'articolo 171-ter;
- ii) le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;
- iii) il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'articolo 171-ter e il fine fraudolento per il reato di cui all'articolo 171-octies;
- iv) diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'articolo 171-ter fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'articolo 171-octies si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

D.3. Aree a Rischio ed Attività Sensibili.

Le Aree a Rischio e le Attività Sensibili, con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati ed ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, sono riconducibili principalmente alla gestione della sicurezza informatica aziendale.

I delitti di cui ai paragrafi che precedono trovano come presupposto l'utilizzo della rete informatica intesa come struttura integrata di apparati, collegamenti, infrastrutture e servizi.

In particolare, sono state identificate le seguenti Attività Sensibili di seguito riportate.

- i) Con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati.
 - A. *Gestione della rete informatica aziendale e della sicurezza informatica.*
 - B. *Utilizzo degli applicativi informatici aziendali e gestione di contenuti multimediali sulla rete aziendale e, in particolare, sul sito internet della Società.*
- ii) Con riferimento ai delitti in materia di diritto d'autore:
 - C. *gestione delle licenze di software.*
 - D. *riproduzione, duplicazione e divulgazione di opere di ingegno coperte dal diritto d'autore.*

D.4. Principi generali di comportamento.

Lo scopo della presente Parte Speciale è quello di descrivere le regole di condotta e i principi di comportamento che i Destinatari, inclusi i terzi, ovvero i soggetti che operano a livello periferico (quali, Consulenti, *service provider*, eccetera) nell'ambito delle Aree di Rischio di cui al paragrafo D.3 che precede, sono tenuti a rispettare al fine di prevenire e impedire la commissione dei Reati di cui al Decreto.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, delle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto instaurato con la Società, di porre in essere comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente sezione.

In particolare, ai Destinatari **è fatto divieto di:**

- i) porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie di Reato di cui agli articoli 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto o che, sebbene non costituiscano di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- ii) divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- iii) utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta o all'incarico assegnato, o comunque contrarie a quanto previsto nel Modello e nel Codice Etico;
- iv) utilizzare illecitamente materiale tutelato dal diritto d'autore altrui.

Nell'espletamento delle rispettive attività e/o funzioni oltre alle regole di cui al Modello, al Codice Etico e al presente paragrafo, i Destinatari, come sopra meglio individuati, **sono tenuti** a conoscere ed osservare tutte le regole e i principi contenuti nelle procedure aziendali relative alla gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni della Società e alla gestione delle credenziali personali (*username* e *password*) di accesso ai sistemi informatici aziendali.

D.5. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

In aggiunta a quanto sopra e ai protocolli e ai principi di comportamento specifici che seguiranno, la Società adotta anche un'apposita procedura per tutte le seguenti Attività Sensibili al fine di definire, *inter alia*, (i) l'utilizzo degli strumenti informatici e dei *software* della Società, (ii) le modalità di gestione di dispositivi esterni e rimovibili contenenti informazioni sensibili della Società.

A. Gestione della rete informatica aziendale e della sicurezza informatica.

Esempi di condotte illecite.

L'Area a Rischio e l'Attività Sensibile in esame potrebbe comportare profili di rischio in relazione alla commissione dei Reati di cui all'articolo 24-*bis* del Decreto, ad esempio nel caso di:

- i) accesso ai sistemi informatici della Società da parte di personale non autorizzato al fine di alterare documenti e/o informazioni ivi presenti;
- ii) accesso abusivo, ovvero non debitamente autorizzato dall'avente diritto, da parte di un Dipendente della Società ai sistemi informatici di soggetti terzi al fine di far conseguire un vantaggio alla Società mediante l'acquisizione di informazioni riservate o confidenziali;
- iii) reperimento e utilizzo delle credenziali di accesso ai sistemi informatici di soggetti terzi al fine di ottenere informazioni riservate a vantaggio della Società ovvero al fine di distruggere o alterare i dati, le informazioni e i documenti ivi presenti.

Ulteriori condotte esemplificative dei Reati in esame sono rinvenibili nel caso in cui un Dipendente della Società: (i) attraverso l'utilizzo di *virus*, *malware*, *trojan horse*, eccetera, interrompa illecitamente le comunicazioni di soggetti terzi al fine di creare un danno agli stessi e far conseguire un vantaggio alla

Società; (ii) divulghi illecitamente informazioni, documenti o dati appartenenti a soggetti terzi (ad esempio concorrenti della Società) al fine di danneggiare questi ultimi e far conseguire un illecito vantaggio alla Società.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

In relazione all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile in questione, la Società adotta i seguenti presidi e protocolli di prevenzione:

- i) formalizzazione di una specifica procedura aziendale volta a regolare l'utilizzo degli strumenti informatici e dei *software* della Società, nonché l'utilizzo di eventuali supporti esterni o rimovibili contenenti informazioni sensibili della Società;
- ii) chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo di gestione dei sistemi informatici;
- iii) adozione di regole precise per la gestione delle credenziali di accesso ai sistemi informatici aziendali e monitoraggio periodico delle stesse;
- iv) esecuzione delle fasi di creazione/cancellazione delle utenze in accordo con il responsabile delle risorse umane e il responsabile dei sistemi IT;
- v) identificazione di tutti gli utenti mediante una *user-ID* personale;
- vi) definizione di criteri minimi di robustezza per la scelta delle *password* associate a ciascuna *user-ID* (ogni *password* deve essere alfanumerica e contenere almeno un carattere maiuscolo e/o un carattere speciale);
- vii) necessario rinnovo periodico delle *password* ed inibizione dall'utilizzo della medesima *password* per più di una volta;
- viii) possesso delle *password* di abilitazione per l'accesso ai sistemi informativi della P.A. da parte dei Dipendenti appartenenti a specifiche funzioni aziendali preventivamente individuati;
- ix) previsione all'interno delle procedure aziendali di specifiche disposizioni che stabiliscono l'obbligo degli utenti di: (a) limitare l'utilizzo dei sistemi informatici e telematici aziendali ai soli fini lavorativi; (b) accedere alle informazioni societarie solo mediante gli strumenti concessi ed autorizzati dalla Società; (c) non installare sui sistemi informatici e telematici aziendali *software* o *hardware* non autorizzati;
- x) divieto assoluto di accedere ad *internet* mediante i dispositivi elettronici aziendali per finalità non attinenti all'attività lavorativa e di accedere a siti contenenti materiale osceno ovvero a qualsiasi titolo collegato ad attività illecite;
- xi) utilizzo di *software antivirus* che controllano il traffico di rete in entrata e in uscita;
- xii) predisposizione di apposite verifiche sui mezzi di comunicazione interni ed esterni al fine di prevenire la diffusione di informazioni sensibili della Società;
- xiii) periodico svolgimento di *back-up* dei dati e custodia dei *back-up* in un luogo sicuro.

In aggiunta ai presidi e ai protocolli di prevenzione sopra indicati, ai Destinatari che, in ragione della loro funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell'Area a Rischio e dell'Attività Sensibile in esame **è fatto obbligo di**:

- a) rispettare le procedure e le regole aziendali che disciplinano l'utilizzo delle infrastrutture tecnologiche della Società (utilizzo di *pc*, *laptop*, accesso ed utilizzo della rete *internet*, gestione delle *password*, utilizzo della posta elettronica, utilizzo dei *dispositivi* informatici diversi dai *pc*, firme digitali, eccetera);
- b) garantire la manutenzione e il costante aggiornamento delle infrastrutture tecnologiche della Società;
- c) custodire accuratamente le proprie credenziali di accesso evitando che terzi possano venirne a conoscenza facilmente;
- d) assicurare che le installazioni di nuovi *software* siano effettuate, esclusivamente, dal personale autorizzato e previa acquisizione delle relative licenze;
- e) aggiornare costantemente le *password* di accesso secondo le tempistiche stabilite nella procedura;
- f) utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa.

Ai summenzionati Destinatari è, altresì, **fatto divieto di:**

- i) alterare documenti elettronici, pubblici o privati, aventi finalità probatoria;
- ii) distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui (ivi compresi i sistemi di proprietà di società concorrenti) ovvero ostacolarne gravemente il funzionamento;
- iii) intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche.

B. Utilizzo degli applicativi informatici aziendali e gestione di contenuti multimediali sulla rete aziendale e, in particolare, sul sito *internet* della Società.

Esempi di condotte illecite.

La gestione di contenuti multimediali presenti sul sito *internet* della Società potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, vengano utilizzati illecitamente all'interno del sito *internet* della Società contenuti multimediali o altre opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Con riferimento all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile in oggetto, la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- i) prassi aziendali che individuano i ruoli e i flussi informativi tra il *management* aziendale e la funzione aziendale che gestisce il sito *internet* della Società;
- ii) specifico *iter* di approvazione dei contenuti e del materiale pubblicato all'interno del sito *internet* della Società, che prevede l'approvazione finale da parte del vertice aziendale, al quale è deputato il compito di verificare la coerenza dei contenuti da pubblicare con gli obiettivi e le aree di intervento della Società.

C. Gestione delle licenze software.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle licenze *software* potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei Reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, al fine di ottenere un risparmio economico per la Società medesima, proceda all'istallazione di *software* senza aver provveduto ad acquistare la relativa licenza.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi specifici di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella precedente lettera A del presente paragrafo D.5 inerente all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile “*Gestione della rete informatica aziendale e della sicurezza informatica*”.

In aggiunta ai principi di comportamento specifici sopra indicati, ai Destinatari, che in ragione della loro funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in esame **è fatto obbligo di:**

- i) verificare periodicamente la corrispondenza del numero di copie concesse in licenza di uno specifico *software* con il numero di copie effettivamente installato sui *computer* presenti in azienda;
- ii) acquistare le licenze *software* solo da fonti (rivenditori o altro) certificati e in grado di fornire garanzie in merito all'originalità e/o autenticità del *software*;
- iii) verificare, che i contratti con i *provider* di servizi informatici contengano apposite clausole di manleva a favore della Società da qualsiasi responsabilità per eventuali violazioni di diritti d'autore.

D. Riproduzione, duplicazione e divulgazione di opere di ingegno coperte dal diritto d'autore.

Esempi di condotte illecite.

L'utilizzo delle opere di ingegno coperte dal diritto d'autore altrui potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, vengano utilizzati illecitamente all'interno del sito *internet* altre opere protette dal diritto d'autore.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto nella precedente lettera A del presente paragrafo D.5 relativa all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile “*Gestione della rete informatica aziendale e della sicurezza informatica*”, nella lettera B del presente paragrafo D.5 inerente all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile “*Utilizzo degli applicativi informatici aziendali e gestione di contenuti multimediali sulla rete aziendale e, in particolare, sul sito internet della Società*” e nella lettera C del presente paragrafo D.5 relativa all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile “*Gestione delle licenze software*”.

In aggiunta ai principi di comportamento specifici sopra indicati, inoltre, a tutti i Dipendenti **è vietato:**

- i) utilizzare immagini, video, composizioni musicali, banche dati ovvero qualsiasi opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore senza aver ottenuto le necessarie licenze e permessi;

- ii) utilizzare immagini, video o composizioni musicali senza aver sottoscritto specifici accordi a tutela della Società;
- iii) riprodurre opere dell'ingegno (quali ad esempio libri o manuali) se non nei limiti previsti dalla legge tempo per tempo vigente e per sola finalità di agevolare la lettura e l'esame delle tematiche ivi trattate.

La Società fornisce alle funzioni interessate adeguata informazione e formazione circa i potenziali rischi in materia di responsabilità amministrativa degli enti connessi all'attività di gestione e pubblicazione di contenuti in *streaming*, sul sito *internet* della Società.

PARTE SPECIALE E

**DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE
DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

e

REATI TRANSNAZIONALI

**ai sensi degli articoli 24-ter e 25-quater del Decreto Legislativo 231/2001 e 10 della legge
16 marzo 2006, n. 146**

E.1. Funzione della Parte Speciale sezione E.

La presente Parte Speciale sezione E ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello devono attenersi nella gestione delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili connesse con le fattispecie di Reato di cui agli articoli 24-ter e 25-quater del Decreto e 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (di seguito, "**Legge 146/2006**"), nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- i) definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- ii) supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

E.2. Fattispecie di Reato.

Di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di Reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli articoli 24-ter e 25-quater del Decreto e 10 della Legge 146/2006.

E.2.1. Delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto).

Associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale).

La norma in esame punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (articolo 416-bis del codice penale).

La norma punisce chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, anche straniera, e che si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter del codice penale).

Il reato punisce chi ottiene la promessa di procurare voti in cambio di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del codice penale).

Il reato si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 309/1990).

Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5 del codice di procedura penale).

La norma punisce i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle indicate nell'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

E.2.2. Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (articolo 25-*quater* del Decreto).

L'articolo 25-*quater* del Decreto non fornisce un'esatta indicazione "numerica" dei titoli di reato riconducibili entro i confini della sanzionabilità a carico dell'ente, ma si riferisce, genericamente, "alla commissione di dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previste dal codice penale e dalle leggi speciali".

Qui di seguito si riportano i Reati rilevanti ai sensi dell'articolo 25-*quater* del Decreto:

- i) associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (articolo 270-*bis* del codice penale);
- ii) assistenza agli associati (articolo 270-*ter* del codice penale);
- iii) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-*quater* del codice penale);
- iv) organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (articolo 270-*quater*.1 del codice penale);
- v) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-*quinquies* del codice penale);
- vi) condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-*sexies* del codice penale);
- vii) attentato per finalità terroristiche o di eversione (articolo 280 del codice penale);
- viii) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (articolo 280-*bis* del codice penale);
- ix) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (articolo 630 del codice penale).

E.2.3. Reati transnazionali.

La Legge 146/2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti per alcune fattispecie di reato aventi carattere transnazionale.

Per qualificare una fattispecie criminosa come "reato transnazionale" è richiesta la sussistenza delle condizioni di seguito indicate:

- i) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;

- ii) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 (quattro) anni di reclusione;
- iii) è necessario che la condotta illecita sia: (a) commessa in più di uno Stato; ovvero (b) sia commessa in un solo Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero (c) sia commessa in un solo Stato ma la parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo sia avvenuta in altro Stato; o ancora (d) sia commessa in uno Stato ma sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 146/2006, ai fini di una responsabilità amministrativa di un ente, i Reati sono:

- i) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e favoreggiamento personale (articoli 377-bis e 378 del codice penale);
- ii) associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale);
- iii) associazione di tipo mafioso anche straniera (articolo 416-bis del codice penale);
- iv) associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater, del Testo Unico Doganale);
- v) produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- vi) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- vii) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico dell'Immigrazione).

E.3. Aree a Rischio ed Attività Sensibili.

Le Aree di Rischio e le Attività Sensibili, con riferimento ai delitti di criminalità organizzata, ai delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e ai reati transnazionali di cui al precedente paragrafo E.2, sono riconducibili a:

- A. *Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze).*
- B. *Gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.*
- C. *Gestione della ricerca, selezione e assunzione del personale e gestione del sistema premiante.*
- D. *Gestione dei rapporti con gli enti certificatori e organismi notificati.*
- E. *Partecipazione e gestione dei bandi di gara e gestione delle gare d'appalto.*
- F. *Gestione delle operazioni straordinarie.*
- G. *Gestione della fiscalità.*

E.4. Principi generali di comportamento.

Nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, i Destinatari devono attenersi alle seguenti regole di condotta e principi generali di comportamento adottati dalla Società:

- i) la segregazione dei ruoli nelle varie fasi in cui si articolano i processi aziendali;
- ii) la valutazione comparativa di più offerte contrattuali, salvo deroghe disciplinate da apposite procedure aziendali;
- iii) la formalizzazione e tracciabilità degli acquisti dall'attivazione alla fine;
- iv) la verifica della congruità dei corrispettivi negoziati ed attività svolte;
- v) la forma scritta dell'accordo e l'indicazione nello stesso del compenso pattuito o delle modalità con cui determinare lo stesso;
- vi) l'adozione di modalità di pagamento che escludano l'utilizzo di conti non intestati al Consulente e/o al Fornitore e, in ogni caso, escludano pagamenti in contanti;
- vii) l'inserimento nei contratti di clausole che impegnino i Consulenti e i Fornitori, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi, a riferirsi a principi equivalenti a quelli adottati dalla Società in materia di corruzione e contemplino il diritto della stessa alla risoluzione del contratto (con eventuale pagamento di penali).

Inoltre, la Società deve provvedere a:

- i) instaurare rapporti esclusivamente con controparti che godano di una comprovata reputazione e rispettabilità e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella della Società;
- ii) assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi contrari alla legge;
- iii) mantenere con le controparti rapporti trasparenti e collaborativi;
- iv) segnalare tempestivamente all'OdV ogni comportamento della controparte che appaia contrario ai principi di cui al Codice Etico;
- v) gestione trasparente degli acquisti dei beni e dei servizi, dei flussi finanziari, della fiscalità e dei rapporti infragruppo.

E.5. Modalità esemplificative del reato, protocolli e principi specifici di comportamento.

A. Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze).

Esempi di condotte illecite.

La gestione degli acquisti dei beni e dei servizi, incluse le consulenze e il conferimento di incarichi professionali, potrebbe presentare profili di rischio in relazione, ad esempio, alla configurabilità del reato di associazione per delinquere nel caso in cui la Società:

- i) al fine di ottenere un'indebita utilità, stipuli contratti di fornitura con soggetti terzi legati da vincoli di parentela o comunque vicini ad organizzazioni criminali; ovvero

- ii) si associ con soggetti terzi (quali, ad esempio, Fornitori, Consulenti eccetera) al fine di predisporre falsi contratti per la fornitura di servizi, realizzazione di lavori e consulenze, tutti contabilmente giustificati da fatture per operazioni inesistenti.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto:

- iii) nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*” alla lettera D del paragrafo A.6;
- iv) nella Parte Speciale C “*Reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati*” alla lettera A del paragrafo C.5;
- v) nella Parte Speciale F “*Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare*” alla lettera B del paragrafo F.5;

ciascuna relativa all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze)*”.

B. Gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.

Esempi di condotte illecite.

La gestione dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di associazione per delinquere nel caso in cui, ad esempio, la Società si associ con due o più persone (partner commerciali, intermediari, pubblici ufficiali, eccetera) al fine di commettere più delitti (anche diversi da quelli previsti dal Decreto) quali, ad esempio, reati in materia di corruzione, reati societari, eccetera, il tutto mediante l’utilizzo di somme di denaro presenti nei conti correnti ovvero nella cassa della Società.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto:

- i) nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*”, alla lettera F del paragrafo A.6 relativa all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo*”;
- ii) nella Parte Speciale B “*Reati societari*”:
 - a) alla lettera A del paragrafo B.5 relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Predisposizione del bilancio d’esercizio, gestione della contabilità e della fiscalità, tenuta della documentazione, rapporti con il collegio sindacale e/o società di revisione*”;
 - b) alla lettera C del paragrafo B.5 relativa all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione dei rapporti infragruppo*”.

In aggiunta a quanto sopra, la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- i) chiara separazione di responsabilità tra chi emette le fatture e chi registra gli incassi;
- ii) predisposizione di controlli formalizzati di riconciliazione dei conti bancari;
- iii) svolgimento di controlli sull'utilizzo della piccola cassa aziendale e sulla corretta gestione del relativo registro;
- iv) formalizzazione dei rapporti tra le società del gruppo;
- v) formalizzazione dei controlli sulla compensazione di debiti/crediti infragruppo.

In aggiunta ai protocolli di prevenzione sopra indicati, si riportano di seguito i principi di comportamento specifici applicabili alle Attività Sensibili in esame.

Ai Destinatari che, in ragione del ruolo aziendale svolto ovvero dell'incarico ricevuto, siano coinvolti nella gestione delle summenzionate Attività Sensibili **è fatto obbligo di**:

- i) garantire il rispetto delle procedure adottate dalla Società in merito alla gestione dei flussi finanziari e alla gestione del credito;
- ii) effettuare pagamenti di qualsiasi natura solo previo controllo che le fatture ricevute siano state registrate e siano corredate dai relativi ordini di acquisto e/o contratti e comunque siano state preventivamente approvate dalle funzioni competenti;
- iii) garantire la corretta e completa archiviazione di tutta la documentazione rilevante da parte delle funzioni aziendali coinvolte nel processo.

Ai summenzionati Destinatari, inoltre, **è fatto divieto di** effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli indicati nei relativi contratti.

C. Gestione della ricerca, selezione ed assunzione del personale e gestione del sistema premiante.

Esempi di condotte illecite.

La selezione di nuovo personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di criminalità organizzata nel caso in cui, ad esempio, la Società, al fine di procurarsi un vantaggio indebito, procedesse alla selezione di un soggetto vicino ad un'organizzazione criminale.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto:

- i) nella Parte Speciale A "*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*" alla lettera C del paragrafo A.6;
- ii) nella Parte Speciale F "*Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare*" alla lettera A del paragrafo F.6;
- iii) nella Parte Speciale G "*Delitti contro la personalità individuale*" alla lettera A del paragrafo G.5;

ciascuna relativa all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile “*Gestione della ricerca, selezione ed assunzione del personale e gestione del sistema premiante*”.

D. Gestione dei rapporti con gli enti certificatori e gli organismi notificati.

Esempi di condotte illecite.

La gestione dei rapporti con gli enti certificatori e gli organismi notificati, potrebbe presentare profili di rischio in relazione, ad esempio, alla configurabilità del reato di associazione per delinquere nel caso in cui la Società commetta uno o più delitti al fine di ottenere dal rappresentante dell'ente di certificazione una certificazione pur in assenza di determinati requisiti.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Con riferimento ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale C “*Reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati*”, alla lettera G del paragrafo C.5 relativa all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile “*Gestione dei rapporti con gli enti certificatori e organismi notificati*”.

E. Partecipazione e gestione dei bandi di gara e gestione delle gare d'appalto.

Esempi di condotte illecite.

La partecipazione e la gestione dei bandi di gara e gestione delle gare d'appalto potrebbero presentare profili di rischio in relazione, ad esempio, alla configurabilità del reato di associazione a delinquere nel caso in cui la Società:

- i) al fine di ottenere un'indebita utilità, costituisca associazione temporanea di imprese (ATI) con soggetti terzi legati da vincoli di parentela o comunque vicini ad organizzazioni criminali; ovvero
- ii) si associi con soggetti terzi (società concorrenti) al fine di costituire un cartello in grado di spartirsi preventivamente il mercato e di decidere quali soggetti partecipino alle gare, stabilendone le modalità e le offerte.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Al fine di mitigare il rischio di commissione di Reati nel contesto dell'Area a Rischio e dell'Attività Sensibile in esame, la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- i) richiedere sempre la certificazione antimafia e il modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto ai possibili *partner* commerciali con cui si ritiene di potersi associare;
- ii) far sottoscrivere ai soggetti terzi con cui si intende lavorare specifiche clausole con cui si impegnano ad aderire e rispettare i principi di cui al proprio Codice Etico e Modello.

Ai Destinatari che, in ragione del ruolo aziendale svolto ovvero dell'incarico ricevuto, siano coinvolti nella gestione della summenzionata Attività Sensibile **è fatto obbligo di:**

- i) garantire il rispetto delle procedure aziendali in relazione ai rapporti con i soggetti terzi;
- ii) formalizzare per iscritto tutti gli accordi e le richieste effettuate nell'ambito delle relazioni commerciali;

iii) attenersi, nelle relazioni commerciali, ai principi espressi nel Codice Etico.

Ai summenzionati Destinatari, inoltre, **è fatto divieto di:**

- i) intrattenere rapporti commerciali con soggetti che abbiano riportato condanne, anche solo di primo grado, per associazione a delinquere di tipo mafioso;
- ii) accordarsi con soggetti terzi in relazione alla partecipazione o meno della Società a gare d'appalto pubbliche o bandite da soggetti a rilevanza pubblica.

Con riferimento ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, in aggiunta a quanto sopra riportato, si rinvia a quanto previsto

- i) nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”* alla lettera B del paragrafo A.6;
- ii) nella Parte Speciale C *“Reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati”* alla lettera F del paragrafo C.5;

entrambe relative all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Partecipazione e gestione dei bandi di gara e gestione delle gare d'appalto”*.

F. Gestione delle operazioni straordinarie.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle operazioni straordinarie, come gli aumenti di capitale o i finanziamenti soci, sono generalmente considerate le operazioni che potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Con riferimento ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, si rinvia a quanto previsto:

- (i) nella Parte Speciale H *“Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”*, alla lettera E del paragrafo H.5 relativa all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Gestione delle operazioni straordinarie”*;
- (ii) nella Parte Speciale B *“Reati societari”*, alla lettera B del paragrafo B.5 relativa all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Gestione delle attività assembleari e operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale”*.

G. Gestione della fiscalità.

Esempi di condotte illecite.

La gestione della fiscalità aziendale potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di criminalità organizzata nel caso in cui la Società, assieme ad altri soggetti (quali, ad esempio, Fornitori, clienti, società del gruppo, eccetera), costituisca un'associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia tributaria.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rimanda a quanto indicato:

- i) nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”*, alla lettera F del paragrafo A.6 relativa all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile *“Gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo”*;
- ii) nella Parte Speciale B *“Reati societari”*:
 - a) alla lettera A del paragrafo B.5 relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile *“Predisposizione del bilancio d’esercizio, gestione della contabilità e della fiscalità, tenuta della documentazione, rapporti con il collegio sindacale e/o società di revisione”*;
 - b) alla lettera C del paragrafo B.5 relativa all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile *“Gestione dei rapporti infragruppo”*;
- iii) nella Parte Speciale E *“Delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e Reati transnazionali”*, alla lettera B del paragrafo E.5 relativa all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile *“Gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo”*.

PARTE SPECIALE F

**DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI
COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE
DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO**

e

**DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI
SOGGIORNO È IRREGOLARE**

ai sensi degli articoli *25-septies* e *25-duodecies* del Decreto Legislativo 231/2001

F.1. Funzione della Parte Speciale sezione F.

La presente Parte Speciale sezione F ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di Reato previste dall'articoli 25-*septies* e 25-*duodecies* del Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale sezione F ha lo scopo di:

- i) definire i principi generali e specifici di comportamento, i protocolli di prevenzione, nonché le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- ii) supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

F.2. Fattispecie di Reato rilevanti.

F.2.1. I delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'articolo 25-*septies* del Decreto prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590, terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime), del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e, dunque, per imperizia, imprudenza o negligenza), bensì da "*colpa specifica*", che richiede, cioè, che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei Reati previsti dall'articolo 25-*septies* del Decreto.

La lesione personale è **grave** (articolo 583, 1 comma, del codice penale):

- i) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- ii) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima** (articolo 583, 2 comma, del codice penale) se dal fatto deriva:

- i) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- ii) la perdita di un senso;
- iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Omicidio colposo (articolo 589 del codice penale): vi incorre chiunque cagioni per colpa la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (articolo 590, 3 comma, del codice penale): vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

Ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico Sicurezza *“in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”*.

Nella predisposizione di tale Parte Speciale sezione F si è tenuto conto dei principi cardine dei sistemi di gestione indicati dalle suddette linee guida, al fine di garantire il rispetto, da parte dei Destinatari, di regole minime di comportamento in relazione alla determinazione della politica aziendale in tema di sicurezza, alla relativa pianificazione degli obiettivi, alla messa in atto di opportune azioni di monitoraggio, alla sensibilizzazione del personale ed, infine, al periodico riesame del sistema in essere, al fine di valutarne la sua efficacia ed efficienza.

F.2.2. I delitti di impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del Testo Unico dell'Immigrazione).

La norma punisce chiunque, in violazione del Testo Unico dell'Immigrazione, abbia promosso, diretto, organizzato, finanziato o effettuato il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero abbia compiuto altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

L'illecito si configura qualora si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti di seguito riportati: (i) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; (ii) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; (iii) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; (iv) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; (v) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 12, comma 5 del Testo Unico dell'Immigrazione).

La norma sanziona la condotta di chi favorisce la permanenza di clandestini nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'articolo 12 del Testo Unico dell'Immigrazione.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (articolo 22, comma 12 e 12-bis del Testo Unico dell'Immigrazione).

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

L'articolo 22, comma 12-bis del Testo Unico dell'Immigrazione, prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- i) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- ii) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

- iii) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità dell'Ente è configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Per il Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare, all'ente può essere applicata una sanzione pecuniaria da 100 (cento) a 200 (duecento) quote, entro il limite di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00).

F.3. Aree a Rischio ed Attività Sensibili.

F.3.1. Aree a Rischio e Attività Sensibili nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Partendo dall'assunto che tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali si svolge l'attività lavorativa dell'impresa in rapporto di dipendenza o di collaborazione, nonché le attività lavorative esterne svolte per conto dell'impresa, sono esposte al rischio infortunistico, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché le procedure informative sulla gestione delle strutture (locali, arredi, macchinari, eccetera) e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

Per tale ragione, le Attività Sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di Reato di cui all'articolo 25-*septies* del Decreto sono state individuate nella:

- A. *Gestione della salute e sicurezza sul lavoro* (vale a dire l'insieme delle attività concernenti la gestione degli aspetti e adempimenti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Testo Unico Sicurezza).
- B. *Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze).*

F.3.2. Aree a Rischio e Attività Sensibili nell'ambito del delitto di impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare.

Di seguito sono elencate le Attività Sensibili che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione del reato di cui in oggetto:

- A. *Gestione della ricerca, selezione ed assunzione del personale e gestione del sistema premiante.*
- B. *Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze).*

F.4. Principi generali di comportamento.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'articolo 15 del Testo Unico Sicurezza e in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 18, 19 e 20 del medesimo, la Società ha adottato i seguenti principi generali di comportamento:

- i) chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro ai singoli Lavoratori, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;

- ii) chiara affermazione che esigenze di velocizzazione o di ottimizzazione della produzione non possono e non devono mai determinare la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Testo Unico Sicurezza;
- iii) adozione di politiche di sensibilizzazione dei Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni in relazione agli obblighi imposti dalla legge in tema di tutela della salute e della sicurezza;
- iv) riesame periodico della politica per la salute e sicurezza aziendale al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società e alle novità legislative apportate in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- v) utilizzo esclusivo di personale regolare (sia esso personale dipendente o di terzi) e divieto assoluto di assumere o comunque impiegare lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.

F.5. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento in relazione alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Di seguito le modalità esemplificative di Reato, i protocolli di prevenzione e i principi specifici di comportamento per ciascuna delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili indicate al precedente paragrafo F.3. e individuate in relazione ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

A. Gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Esempi di condotte illecite.

La gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai Reati di cui all'articolo 25-*septies* del Decreto nel caso in cui, ad esempio, al fine di ottenere un risparmio di costi, la Società non ottemperi alle prescrizioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la non conformità alle predette norme di sicurezza provochi un infortunio con conseguente lesione grave, gravissima o morte del Lavoratore.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Di seguito si riportano i principali protocolli di prevenzione e i principi specifici di comportamento adottati dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'articolo 28 del Testo Unico Sicurezza, la Società ha adottato il DVR in relazione alla natura e al tipo di attività svolta dalla Società. In tale ambito sono state individuate e nominate tutte le figure per la salute e sicurezza previste dalla normativa vigente ed applicabili in relazione ai processi produttivi della Società.

In particolare, la Società, coadiuvata dal RSPP e dalle altre figure individuate dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, svolge tutti gli adempimenti di seguito riportati.

La Società, con cadenza periodica:

- i) definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento delle misure di prevenzione e protezione;
- ii) predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;

iii) prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

Il Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP e del Medico Competente, ha effettuato l'analisi dei rischi relativi ai processi produttivi della Società. Il risultato di tale analisi è stato riportato nel DVR che contiene:

- i) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi generali o specifici ovvero richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, formazione e addestramento;
- ii) le modalità utilizzate per compiere la suddetta valutazione;
- iii) il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei Lavoratori;
- iv) l'individuazione delle mansioni a cui devono essere assegnati unicamente i soggetti in possesso di adeguate competenze;
- v) l'individuazione degli eventuali dispositivi individuali di protezione.

Fatti salvi i poteri in capo al Datore di Lavoro non delegabili, nel caso in cui si provveda a conferire delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro, la stessa verrà compiuta in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 del Testo Unico Sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 18 del Testo Unico Sicurezza, il Datore di Lavoro individua il Preposto per le attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del medesimo.

Secondo quanto previsto all'articolo 20 del Testo Unico Sicurezza, i Lavoratori, anche sotto pena di applicazione nei loro confronti delle sanzioni disciplinari previste dal Modello, sono tenuti a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla propria formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.

In particolare, i Lavoratori devono:

- i) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, agli eventuali delegati e al/ai Preposto/i, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ii) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dagli eventuali delegati e dal/dai Preposto/i, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- iii) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro;
- iv) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- v) segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sono dotati nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- vi) eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al RLS;

- vii) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- viii) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- ix) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento (ove previsti);
- x) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Testo Unico Sicurezza o comunque disposti dal Medico Competente.

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sui quali possono ricadere gli effetti delle proprie azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto devono essere riconoscibili ed esporre apposita tessera di riconoscimento.

In aggiunta a tutto quanto sopra indicato ai Destinatari che, per ragione della propria funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in esame **è fatto obbligo di:**

- i) rispettare le specifiche procedure interne di prevenzione e le indicazioni contenute nel DVR;
- ii) adottare condotte trasparenti e collaborative durante accertamenti/verifiche ispettive nei confronti degli enti preposti (quali ad esempio A.S.L., Vigili del Fuoco);
- iii) provvedere, nell'ambito dei contratti d'opera o d'appalto, ad informare le controparti in relazione ai rischi specifici negli ambienti in cui sono chiamati ad operare i lavoratori di questi ultimi ed elaborare e applicare tutte le misure atte a gestire in sicurezza le eventuali interferenze tra le imprese;
- iv) nel corso della selezione dei Fornitori (lavoratori autonomi o imprese appaltatrici), valutare la capacità degli stessi di garantire la tutela della salute e della sicurezza, sia dei lavoratori da questi ultimi impiegati sia di quelli della Società;
- v) verificare, secondo le modalità previste dall'articolo 26, comma 1, del Testo Unico Sicurezza, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- vi) fornire ai soggetti di cui al precedente punto (v) dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andranno ad operare nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Società;
- vii) elaborare, ove necessario, il DUVRI finalizzato a definire le misure di prevenzione e protezione derivanti dalle interferenze tra impresa appaltatrice e Società.

Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari.

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di *comfort* e di benessere; sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei Lavoratori. Sono assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico sono opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

Il Preposto sovrintende e vigila sulla corretta osservanza, da parte di tutti i Lavoratori, degli obblighi di legge, nonché delle misure e delle procedure aziendali in materia di salute e di sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione.

In caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, il Preposto interviene per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, il Preposto interrompe l'attività del Lavoratore e informa i superiori diretti per gli opportuni conseguenti provvedimenti.

Attività di sorveglianza sanitaria.

Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al Lavoratore è necessario verificarne i requisiti, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari se riscontrati in sede di valutazione del rischio.

La verifica dell'idoneità è attuata dal Medico Competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal Datore di Lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del Lavoratore, rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il Medico Competente definisce la Sorveglianza Sanitaria a cui sottopone il Lavoratore.

Ulteriori controlli specifici.

Ai sensi del Modello vengono istituiti ulteriori controlli specifici volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Al fine di permettere il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal Testo Unico Sicurezza e dalla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro:

- i) i soggetti qualificati come Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente e il Preposto aggiornano periodicamente l'OdV della Società in merito alle tematiche relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ii) i soggetti delegati previsti dalla normativa e/o il/i Preposto/i comunicano senza indugio al Datore di Lavoro, o al soggetto da questi delegato, le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate;
- iii) l'RSPP svolge incontri periodici con l'OdV della Società al fine di illustrare le più rilevanti modifiche che vengono effettuate al DVR e alle procedure del sistema di gestione della sicurezza;
- iv) i Lavoratori, l'RLS, il Medico Competente, il RSPP, il Preposto e il Datore di Lavoro possono segnalare all'Organismo di Vigilanza informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- v) il Datore di Lavoro si assicura che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite;
- vi) l'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle sue funzioni, può domandare l'assistenza dei responsabili della sicurezza nominati dalla Società, nonché di competenti Consulenti.

Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei Lavoratori.

Tutti i Dipendenti ricevono opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, sono formati e, nei casi previsti dalla normativa, sono addestrati. Di tale formazione e/o addestramento è prevista una verifica documentata. Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (ad esempio, formazione in aula, *e-learning*, comunicazioni scritte, eccetera) definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente.

In tutti i casi le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate; la documentazione inerente alla formazione del personale è registrata ed è impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.

L'attività di formazione è condotta al fine di:

- i) garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo e la direzione della Società sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
- ii) identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
- iii) valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate e mantenere le relative registrazioni;
- iv) garantire che i Dipendenti prendano coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare e i propri ruoli e responsabilità.

B. Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze).

Esempi di condotte illecite.

La gestione degli approvvigionamenti di servizi, con specifico riferimento agli appalti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'inadempimento di obblighi giuridici inerenti alla gestione degli appalti cagionasse una lesione ad un Lavoratore.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rimanda a quanto previsto:

- i) nella Parte Speciale A "*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*" alla lettera D del paragrafo A.6;
- ii) nella Parte Speciale C "*Reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati*" alla lettera A del paragrafo iii);

entrambe relative all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile “*Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze)*”.

In aggiunta a quanto sopra riportato, ai Destinatari che, in ragione della propria funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in oggetto **è fatto obbligo di** verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto attraverso:

- i) l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- ii) l'acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- iii) l'acquisizione della dichiarazione dell'impresa appaltatrice di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del Testo Unico Sicurezza;
- iv) l'acquisizione del DURC di cui al Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007;
- v) l'acquisizione dell'organigramma di sicurezza dell'impresa appaltatrice (comprensiva delle figure competenti in materia di salute e sicurezza di cui al Testo Unico Sicurezza);
- vi) l'acquisizione dell'elenco di tutto il personale, con l'indicazione delle specifiche mansioni che per motivi di lavoro dovrà entrare all'interno dei siti della Società e, se del caso, relativo permesso di soggiorno del personale extracomunitario;
- vii) l'acquisizione di eventuali attestati inerenti alla formazione erogata con specifico riferimento all'attività oggetto dell'appalto;
- viii) l'acquisizione dell'elenco dei dispositivi di sicurezza in dotazione ai Lavoratori.

In particolare, all'RSPP, ovvero ad altro soggetto specificamente incaricato, **è fatto obbligo di**:

- i) fornire informazioni dettagliate circa gli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- ii) cooperare con la Società nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- iii) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori;
- iv) predisporre un unico DUVRI che indichi le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera. Il DUVRI dovrà essere prontamente adeguato all'evoluzione dei servizi e dei lavori;
- v) individuare chiaramente nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni;
- vi) organizzare con la Società riunioni di coordinamento verbalizzate e finalizzate all'elaborazione del DUVRI.

A tutti i summenzionati Destinatari è in ogni caso fatto obbligo di informare prontamente l'OdV di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico.

F.6. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento in relazione all'impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare.

Di seguito le modalità esemplificative di Reato, i protocolli di prevenzione e i principi specifici di comportamento per ciascuna delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili indicate al precedente paragrafo F.3 individuate in relazione ai delitti di impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare.

A. Gestione della ricerca, selezione ed assunzione del personale e gestione del sistema premiante.

Esempi di condotte illecite.

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, la Società occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici connessi all'Area Sensibile e all'Attività Sensibile in oggetto, si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale A "*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*" alla lettera C del paragrafo A.6, e nella Parte Speciale G "*Delitti contro la personalità individuale*" alla lettera A del paragrafo G.5, entrambe relative all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile "*Gestione della ricerca, selezione ed assunzione del personale e gestione del sistema premiante*".

In aggiunta ai protocolli di prevenzione adottati dalla Società richiamati e a quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai Destinatari che, in ragione della propria funzione aziendale ovvero dell'incarico svolto, siano coinvolti nella gestione dell'Attività Sensibile in oggetto **è fatto obbligo di:**

- i) garantire il rispetto delle procedure aziendali adottate in relazione al processo di selezione dei candidati;
- ii) verificare che i candidati che siano cittadini di paesi terzi:
 - a) siano in possesso di regolare permesso di soggiorno (non scaduto, revocato o annullato);
 - b) abbiano presentato, in caso di permesso di soggiorno scaduto, richiesta di rinnovo entro i termini previsti dalla normativa di volta in volta vigente e, in tal caso, procedere all'acquisizione della relativa prova documentale della predetta richiesta di rinnovo;
- iii) monitorare periodicamente la validità dei documenti dei Dipendenti che risiedono in Paesi terzi e sollecitare questi ultimi, prima della scadenza del permesso di soggiorno, al rinnovo del medesimo.

B. Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze).

Esempi di condotte illecite.

La gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio potenziali in relazione ai delitti di impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, al fine di ottenere un risparmio economico la Società, nell'ambito di un appalto, si rivolgesse a Fornitori che impiegano lavoratori provenienti da Stati terzi privi di regolare permesso di soggiorno.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto:

- i) nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”* alla lettera D del paragrafo A.6;
- ii) nella Parte Speciale C *“Reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati”* alla lettera A del paragrafo iii);
- iii) nella Parte Speciale F *“Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare”* alla lettera B del paragrafo F.5;

ciascuna relativa all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze)”*.

F.7. Rischio biologico (COVID-19).

In relazione alla potenziale commissione di reati derivanti dal rischio biologico di contagi, la Società dando attuazione a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa emergenziale, ha elaborato e formalizzato uno specifico Protocollo Covid-19 (di seguito, **“Protocollo”**) che è parte integrante del DVR e ha costituito il comitato per l'applicazione e la verifica del Protocollo (di seguito, **“Comitato”**) ha provveduto all'adozione di alcune regole comportamentali volte a garantire:

- i) il ricorso a modalità di *smart working* per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- ii) l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l'adozione di altri dispositivi di protezione individuale;
- iii) lo svolgimento di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
- iv) la limitazione degli spostamenti ed il contingentamento dell'accesso agli spazi comuni;
- v) l'incentivo ad intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

In merito al rischio sanitario in oggetto è peraltro previsto un costante flusso informativo tra l'organo amministrativo e tutti i soggetti aziendali preposti al contenimento della diffusione del Covid-19 (RSPP, Medico Competente, Comitato e OdV).

Il Datore di Lavoro e l'RSPP sono tenuti ad aggiornare costantemente l'Organismo di Vigilanza che, a sua volta, **è tenuto a:**

- i) esaminare la documentazione ricevuta e verificare l'adeguatezza delle misure adottate rispetto a quanto previsto dalle norme nazionali e dai provvedimenti regionali specifici, eventualmente avvalendosi del supporto dei Consulenti;
- ii) verbalizzare l'attività di verifica effettuata;
- iii) informare tempestivamente, nell'ipotesi di criticità rispetto alle misure adottate o di non conformità a quanto previsto a livello governativo, regionale o dalle parti sociali, l'organo amministrativo, in modo tale che quest'ultimo possa adeguarsi;

Nell'ottica di garantire continuità d'azione e coerenza, l'OdV può essere destinatario di segnalazioni circa carenze nell'adozione delle misure e, in tal caso, è tenuto a coinvolgere il responsabile della funzione aziendale preposta e, se del caso, l'organo amministrativo deputato all'adozione o implementazione delle necessarie misure correttive.

PARTE SPECIALE G

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA INDIVIDUALE

ai sensi dell'articolo 25-*quiquies* del Decreto Legislativo 231/2001

G.1. Funzione della Parte Speciale sezione G.

La presente Parte Speciale sezione G ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari devono attenersi nella gestione delle Attività Sensibili connesse con le fattispecie di Reato richiamate dall'articolo 25-*quinqüies* del Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- i) definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- ii) supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

G.2. Fattispecie di Reato rilevanti.

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato di cui all'articolo 25-*quinqüies* del Decreto considerate astrattamente applicabili alla Società, in considerazione al carattere particolare della condotta materiale contemplato dai reati in esame.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 del codice penale).

Il delitto in esame è costituito dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza o minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Pornografia minorile (articolo 600-ter del codice penale).

Il reato punisce chiunque: (i) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; (ii) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi ne fa commercio.

Inoltre, è punito chiunque, al di fuori delle ipotesi che precedono, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico minorile di cui alle precedenti ipotesi, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto.

Ed ulteriormente, al di fuori delle ipotesi sopra previste, è punito chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico in relazione ai minori.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (articolo 600-quater del codice penale).¹³

Il reato in esame punisce chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.

¹³ Così come modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 2021, n. 238, entrata in vigore il 1° febbraio 2022, per l'adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Fuori dei casi di cui sopra, il reato punisce chiunque accede intenzionalmente e ingiustificatamente a materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto mediante l'uso della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Pornografia virtuale (articolo 600-*quater*.1 del codice penale).

La norma dispone che le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* del codice penale di applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di essi.

Per “*immagini virtuali*” si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-*bis* del codice penale).

La norma in esame punisce due differenti condotte: (i) il reclutamento di manodopera da destinare al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; e (ii) l'utilizzo, l'impiego o l'assunzione di manodopera in condizioni di sfruttamento, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al precedente punto (i).

In relazione al punto (i), il comportamento punito consiste in un'attività illecita di procacciamento di manodopera, attraverso un'azione di persuasione di soggetti di cui l'agente conosce lo stato di bisogno (ed anzi, di questo si avvantaggia), con l'intento di sottoporre questi ultimi a condizioni di sfruttamento.

Con riferimento al punto (ii), la norma punisce anche la condotta di impiego, utilizzo o assunzione di manodopera in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

La norma individua quattro indici che fungono da base costitutiva dello sfruttamento del lavoratore:

- i) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità o qualità del lavoro prestato;
- ii) la violazione reiterata della normativa relativa all'orario di lavoro, al periodo di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e alle ferie;
- iii) la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
- iv) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Adescamento di minorenni (articolo 609-*undecies* del codice penale).¹⁴

Il reato punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater* del codice penale anche se relativi al materiale pornografico di cui agli articoli 600-*quater*.1, 600-*quinquies* 609-*bis*, 609-*quater* 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale adesci un minore di anni sedici.

Per “*adescamento*” si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete *internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione.

¹⁴ Così come modificato dall'articolo 20, comma 1, lettera a) della legge 23 dicembre 2021, n. 238, vedasi nota numero 13.

G.3. Area a Rischio ed Attività Sensibili.

In relazione ai Reati di cui all'articolo 25-*quinqüies* del Decreto, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio e Attività Sensibili:

- A. *Gestione della ricerca, selezione ed assunzione del personale e gestione del sistema premiante.*
- B. *Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze).*

G.4. Principi generali di comportamento.

Obiettivo del presente paragrafo è quello di descrivere le regole di condotta e i principi di comportamento che i Destinatari sono tenuti a rispettare al fine di prevenire, nell'ambito dell'Attività Sensibile individuata nel paragrafo G.3 che precede, la commissione dei Reati di cui al Decreto.

In particolare, i Destinatari devono attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- i) assicurarsi che siano sempre rispettate le leggi e normative vigenti;
- ii) siano tenuti comportamenti conformi ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza nonché ai principi di cui al Codice Etico;
- iii) tutte le attività siano svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente adottate dalla Società.

In generale, **è fatto divieto di** porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui all'articolo 25-*quinqüies* del Decreto.

G.5. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Di seguito vengono riportate le modalità esemplificative di reato, i protocolli di prevenzione e i principi specifici di comportamento per ciascuna delle Attività Sensibili sopra individuate.

A. Gestione della ricerca, selezione ed assunzione del personale e gestione del sistema premiante.

Esempi di condotte illecite.

L'attività di gestione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel caso in cui, ad esempio, la Società corrispondesse ai propri Lavoratori una retribuzione sproporzionata per difetto rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ovvero violasse ripetutamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria e/o alle ferie.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto:

- i) nella Parte Speciale A "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", alla lettera C del paragrafo A.6; e

- ii) nella Parte Speciale F “*Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare*” alla lettera A del paragrafo F.6;

entrambe relative all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione della ricerca, selezione ed assunzione del personale e gestione del sistema premiante*”.

In aggiunta ai protocolli di prevenzione e ai principi specifici di comportamento sopra indicati, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nell’Attività Sensibile in esame, **è fatto divieto di:**

- i) assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e della disciplina sull’immigrazione;
- ii) corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- iii) violare la normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria e/o alle ferie.

B. Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze).

Esempi di condotte illecite.

La gestione degli approvvigionamenti dei beni e servizi, con specifico riferimento alla gestione degli appalti, potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la personalità individuale nel caso in cui, ad esempio, la Società nell’ambito di un appalto si rivolga a Fornitori che impiegano lavoratori non rispettando le condizioni di lavoro previste dalla normativa.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto:

- i) nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*” alla lettera D del paragrafo A.6;
- ii) nella Parte Speciale C “*Reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati*” alla lettera A del paragrafo iii);
- iii) nella Parte Speciale F “*Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare*” alla lettera B del paragrafo F.5;

ciascuna relativa all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze)*”.

PARTE SPECIALE H

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ
AUTORICICLAGGIO**

e

**DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI
DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI**

ai sensi degli articoli 25-*octies* e 25-*octies*.1 del Decreto Legislativo 231/2001

H.1. Funzione della Parte Speciale sezione H.

La presente Parte Speciale sezione H ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di Reato richiamate dagli articoli 25-*octies* e 25-*octies.1* del Decreto, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- i) definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- ii) supportare l'OdV e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste nel presente Modello e nelle procedure aziendali.

H.2. Fattispecie di Reato rilevanti.

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di Reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dagli articoli 25-*octies* e 25-*octies.1*¹⁵ del Decreto.

H.2.1. Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (articolo 25-*octies* del Decreto).

Ricettazione (articolo 648 del codice penale)¹⁶.

Il reato di ricettazione punisce chiunque acquista, riceve, occulta o si intromette nel far acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Tale condotta è finalizzata alla realizzazione di un profitto a favore dell'autore stesso o di un terzo. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-*bis*.

Inoltre, tale reato si integra: (i) quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; (ii) quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La norma prevede un'attenuante nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a 3 (tre) anni e della multa sino a Euro 800,00 (ottocento/00) nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni della norma in questione si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (articolo 648-*bis* del codice penale)¹⁷.

La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta taluno sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni.

¹⁵ Introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 184, entrato in vigore dal 14 dicembre 2021, in attuazione della direttiva UE 2019/713 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

¹⁶ Così come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, entrato in vigore dal 15 dicembre 2021 in attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale.

¹⁷ Così come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, vedasi nota numero 16.

La condotta, perché sia rilevante, deve essere tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Così come per la ricettazione, anche il riciclaggio sussiste fuori dai casi di concorso nel delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Inoltre, tale reato si configura: (i) quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; (ii) quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso, separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del denaro in titoli di Stato, azioni eccetera.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

A tale reato si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale)¹⁸.

Il reato di impiego di denaro punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio sopra richiamati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi attingere a qualunque forma di utilizzazione di denaro, di beni o di altre utilità provenienti da delitto, indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

Inoltre, tale reato si integra: (i) quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; (ii) quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648 e si applica, anche in tale caso, l'ultimo comma del medesimo articolo.

Autoriciclaggio (articolo 648-ter.1 del codice penale)¹⁹.

Il reato punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Inoltre, tale reato si integra: (i) quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con arresto superiore del massimo un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero (ii) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, ovvero (iii) quando i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale.

¹⁸ Così come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, vedasi nota numero 16.

¹⁹ Così come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195, vedasi nota numero 16.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La norma in questione prevede un attenuante per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica, anche in tale caso, l'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale.

H.2.2. Delitti in materia di strumenti di pagamento diverso dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (articolo 25-octies.1 del Decreto).

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (articolo 493-ter del codice penale).

Il reato punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

Inoltre, punisce chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (articolo 493-quater del codice penale).

Il reato punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Trasferimento fraudolento di valori (articolo 512-bis del codice penale).

Tale fattispecie di reato punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale (rispettivamente, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Frode informatica (articolo 640-ter del codice penale).

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema telematico o informatico o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando un danno allo Stato o ad altro ente pubblico o all'Unione Europea.

H.3. Area a Rischio ed Attività Sensibili.

Con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili:

- A. *Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze).*
- B. *Gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.*
- C. *Gestione della fiscalità.*
- D. *Partecipazione e gestione dei bandi di gara e gestione delle gare d'appalto.*
- E. *Gestione delle operazioni straordinarie.*
- F. *Gestione dei rapporti con i clienti e gestione dei crediti commerciali.*

H.4. Principi generali di comportamento.

Obiettivo del presente paragrafo è quello di descrivere le regole di condotta e i principi di comportamento che i Destinatari sono tenuti a rispettare al fine di prevenire, nell'ambito delle Attività Sensibili individuate nel paragrafo H.3 che precede, la commissione dei Reati di cui al Decreto.

In particolare, i Destinatari sono chiamati ad attenersi ai seguenti principi generali di comportamento:

- i) tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità della documentazione;
- ii) deve essere rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle varie fasi dei processi aziendali;
- iii) deve essere assicurata la massima corrispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle Attività Sensibili;
- iv) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle Attività Sensibili devono porre particolare attenzione all'attuazione dei predetti adempimenti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

H.5. Modalità esemplificative del reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Di seguito vengono riportate le modalità esemplificative di Reato, i protocolli di prevenzione e i principi specifici di comportamento per le Area a Rischio sopra individuate.

A. Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze).

Esempi di condotte illecite.

La gestione degli acquisti dei beni e servizi, incluse le consulenze, potrebbe presentare profili di rischio in relazione, per esempio, alla configurabilità del reato di ricettazione nell'ipotesi in cui la Società, al fine di ottenere un indebito vantaggio, proceda all'acquisto di beni di provenienza illecita.

Tale Attività Sensibile, inoltre, potrebbe presentare profili di rischio anche in relazione al delitto di autoriciclaggio nel caso in cui, ad esempio, la Società effettui delle operazioni per mezzo delle quali vengano creati costi in tutto o in parte inesistenti, capaci di generare in capo alla stessa un risparmio di imposta; risparmio che genererebbe un'utilità che la Società potrebbe utilizzare in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali, ostacolando concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dell'utilità.

Inoltre, tale Attività Sensibile potrebbe presentare profili di rischio anche con riguardo al delitto di trasferimento fraudolento di valori, nel caso in cui la Società, al fine di eludere le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di beni o altre utilità.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto:

- i) nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”* alla lettera D del paragrafo A.6;
- ii) nella Parte Speciale C *“Reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati”* alla lettera A del paragrafo iii);
- iii) nella Parte Speciale F *“Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare”* alla lettera B del paragrafo F.5;

ciascuna relativa all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze)”*.

B. Gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.

Esempi di condotte illecite.

Una gestione poco trasparente delle risorse finanziarie potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurabilità del reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia possibile accantonare provviste finanziarie di provenienza illecita da impiegare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La presente Attività Sensibile, tra l'altro, potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori nel caso in cui, ad esempio, vengano attribuite fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Anche la gestione dei rapporti infragruppo potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di riciclaggio nel caso in cui si pongano in essere cessioni di beni e/o prestazioni di servizio infragruppo fittizie al fine di occultare il denaro proveniente da attività illecite poste in essere dalla Società e/o dalle altre società del gruppo. Il sistema finanziario infragruppo, inoltre, potrebbe essere utilizzato a scopo di trasferimento fraudolento di valori.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rimanda a quanto previsto:

- i) nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*”, alla lettera F del paragrafo A.6 relativa all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo*”;
- ii) nella Parte Speciale B “*Reati societari*”:
 - a) alla lettera A del paragrafo B.5 relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Predisposizione del bilancio d’esercizio, gestione della contabilità e della fiscalità, tenuta della documentazione, rapporti con il collegio sindacale e/o società di revisione*”;
 - b) alla lettera C del paragrafo B.5 relativa all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione dei rapporti infragruppo*”;
- iii) nella Parte Speciale E “*Delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e Reati transnazionali*”, alla lettera B del paragrafo E.5 relativa all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo*”.

C. Gestione della fiscalità.

Esempi di condotte illecite.

La gestione della fiscalità presenta rilevanti profili di rischio in relazione al reato di autoriciclaggio, in quanto tutte le condotte capaci di generare in capo alla Società un illecito vantaggio fiscale, anche sotto forma di risparmio di imposta, risultano idonee a costituire provviste di provenienza illecita da impiegare ad opera della Società in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali in modo da ostacolarne concretamente l’identificazione della provenienza illecita.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

In relazione all’Attività Sensibile in oggetto, la Società adotta inoltre i seguenti protocolli di prevenzione:

- (i) processo regolamentato da una prassi consolidata interna che prevede il supporto di un professionista esterno per la determinazione del carico fiscale della Società e per la determinazione di detrazioni e deduzioni e per l’invio delle dichiarazioni (dirette e indirette);
- (ii) individuazione delle funzioni aziendali tenute a curare la conservazione e archiviazione di tutta la documentazione rilevante.

In aggiunta ai protocolli prevenzione sopra individuati e a quanto stabilito dalla presente Parte Speciale, si riportano di seguito i principi di comportamento specifici applicabili all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile in esame.

Ai Destinatari che, in ragione del ruolo aziendale svolto ovvero dell’incarico ricevuto, siano coinvolti nella gestione della Attività sensibile in esame è **fatto obbligo di**

- (i) assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini dichiarativi che in termini di pagamenti) e delle scadenze previsti dalla normativa fiscale di volta in volta vigente;
- (ii) assicurare la correttezza e la completezza dei dati utilizzati per determinare il carico fiscale della Società in relazione sia alle chiusure annuali che a quelle infra-annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- (iii) garantire il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, delle detrazioni e delle deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- (iv) garantire il rispetto della procedura aziendale relativa alla selezione dei Fornitori nel caso in cui per la gestione degli aspetti fiscali si faccia ricorso a Consulenti;
- (v) in relazione ai rapporti infragruppo, garantire che vengano determinati prezzi di trasferimento congrui, oggetto di adeguata valutazione e comunque in linea con i *benchmark* di mercato.

Ai summenzionati Destinatari, inoltre, **è fatto divieto di:**

- a) effettuare operazioni, anche con altre società del gruppo, al fine di eludere la normativa fiscale;
- b) presentare dichiarazioni non veritiere alle autorità di vigilanza, esibendo documentazione in tutto o in parte non veritiera;
- c) porre in essere operazioni o attività che possano configurare ipotesi di reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000.

D. Partecipazione e gestione dei bandi di gara e gestione delle gare d'appalto.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle gare d'appalto potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di autoriciclaggio nel caso in cui la Società, avendo ottenuto illecitamente l'aggiudicazione di una gara, impiegasse in attività economiche e finanziarie le utilità illecite provenienti da tale condotta, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rimanda a quanto previsto:

- i) nella Parte Speciale A "*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*" alla lettera B del paragrafo A.6;
- ii) nella Parte Speciale sezione C "*Reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati*" alla lettera F del paragrafo C.5;
- iii) nella Parte Speciale E "*Delitti di criminalità organizzata, Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e Reati transnazionali*", alla lettera E del paragrafo E.5 relativa all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile "*Partecipazione e gestione dei bandi di gara e gestione delle gare d'appalto*";

ciascuna relativa all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile "*Partecipazione e gestione dei bandi di gara e gestione delle gare d'appalto*".

E. Gestione delle operazioni straordinarie.

Esempi di condotte illecite.

La gestione delle operazioni straordinarie, come gli aumenti di capitale, i finanziamenti soci e i pagamenti a società che si trovano in c.d. “*Paesi non collaborativi*” ovvero che hanno conti correnti in “*Paesi non collaborativi*”²⁰ sono generalmente considerate potenzialmente a rischio autoriciclaggio.

Tale Attività Sensibile, inoltre, potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurabilità del reato di trasferimento fraudolento di valori.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento

Con riferimento alla gestione delle operazioni societarie che possono incidere sull’integrità del capitale sociale si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale B “*Reati Societari*”, alla lettera B del paragrafo B.5 relativa all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione delle attività assembleari e operazioni societarie che possono incidere sull’integrità del capitale sociale*”.

In relazione all’Attività Sensibile in oggetto, oltre al rispetto di tutti i principi specifici di comportamento e dei protocolli di prevenzione previsti per il compimento della specifica operazione ritenuta a rischio autoriciclaggio, la Società richiede ai Destinatari coinvolti nelle seguenti operazioni di monitorarne il processo e di effettuare idonea e tempestiva segnalazione all’OdV in relazione a:

- (i) pagamento di consulenze a società che si trovano in Paesi c.d. “*non collaborativi*”;
- (ii) pagamenti effettuati per attività svolte da controparti italiane, ma accreditate su conti correnti di società in Paesi c.d. “*non collaborativi*”;
- (iii) aumenti di capitale effettuati da società con sedi in Paesi c.d. “*non collaborativi*”;
- (iv) finanziamenti soci provenienti da società fiduciarie o *trust*;
- (v) operazioni ripetute e di ammontare significativo effettuate con società che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con il tipo di transazione in atto.

F. Gestione dei rapporti con i clienti e gestione dei crediti commerciali.

Esempi di condotte illecite.

La gestione dei rapporti con i clienti presenta rilevanti profili di rischio in relazione al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in quanto, sebbene la Società non sia coinvolta nel primo reato che avrebbe generato l’illecita provvista, potrebbe essere considerata concorrente nel successivo reato di re-impiego della predetta illecita provvista.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

In relazione all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile in oggetto la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

²⁰ Le liste dei Paesi c.d. non collaborativi sono consultabili attraverso il collegamento presente sul sito internet dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) nella sezione “*Home / Contrasto al finanziamento del terrorismo e all’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale*” o, in alternativa, direttamente ai seguenti indirizzi *web*: www.eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consolid/index_en.htm, per la lista predisposta dall’Unione Europea; www.un.org/sc/committees/1267/faq_sanctions_list.shtml, per la lista predisposta dalle Nazioni Unite; www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/, per la Lista OFAC (*Office of Foreign Assets Control* - Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti).

- i) formalizzazione di una procedura volta alla gestione dei rapporti con clienti attuali o potenziali, inclusa la fase di negoziazione, in cui devono essere mantenuti rapporti trasparenti e non devono essere offerti vantaggi indebiti, denaro o utilità personali ai rappresentanti dell'investitore/potenziale cliente con il fine di concludere positivamente la trattativa (fuori dai limiti della cortesia commerciale e del modico valore). La procedura si articola nei seguenti punti essenziali:
 - a) definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni aziendali coinvolte nella gestione dei rapporti con i clienti;
 - b) regolamentazione delle singole fasi in cui si articola il processo di gestione della clientela (verifica delle richieste di offerta, verifica degli ordini provenienti dai clienti, evasione degli ordini dei clienti, attività di sorveglianza *post-vendita*);
 - c) individuazione delle modalità e delle tempistiche di conservazione della documentazione rilevante;
- ii) verifiche sotto il profilo etico e commerciale della controparte prima di avviare rapporti commerciali;
- iii) valutazione dei potenziali nuovi clienti anche sotto il profilo dell'affidabilità e dell'eticità, mediante la raccolta di informazioni circa: (a) il profilo soggettivo della controparte e dei suoi rappresentanti (ad esempio, esistenza di precedenti penali, reputazione opinabile, ammissioni o dichiarazioni da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose, controparti che utilizzano società fiduciarie/*trust* che impediscono l'identificazione delle persone fisiche coinvolte nell'operazione); (b) il comportamento della controparte (ad esempio, comportamenti ambigui, mancanza di dati occorrenti per la realizzazione delle transazioni o reticenza a fornirli); (c) la struttura societaria a monte del cliente; (d) il profilo economico-patrimoniale dell'operazione (ad esempio, operazioni non usuali per tipologia, frequenza, tempistica, importo, dislocazione geografica); (e) dislocazione territoriale della controparte (ad esempio, transazioni effettuate in Paesi c.d. "*non collaborativi*"²¹);
- iv) tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come destinataria la clientela devono essere gestiti e firmati solo dai soggetti preventivamente identificati ed autorizzati;
- v) tracciabilità dei processi decisionali e delle valutazioni effettuate, con riferimento a: (a) il possesso delle competenze e delle risorse necessarie per la gestione del contratto, rispetto alle attività richieste dal cliente; (b) le deleghe e procure necessarie per adempiere al mandato del cliente ed eventuali situazioni di conflitto di interesse; (c) le clausole e le garanzie richieste;
- vi) tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto.

²¹ Per l'individuazione dei Paesi cd. "*non collaborativi*" si veda la precedente nota numero 20.

PARTE SPECIALE I

REATI TRIBUTARI

ai sensi dell'articolo 25-*quinqüesdecies* del Decreto Legislativo 231/2001

I.1. Funzione della Parte Speciale sezione I.

La presente Parte Speciale sezione I ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello devono attenersi nella gestione delle Aree a Rischio e delle Attività Sensibili connesse con le fattispecie di Reato richiamate dall'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività stesse.

Nello specifico la presente Parte Speciale sezione I ha lo scopo di:

- (i) definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- (ii) supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell'esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

I.2. Fattispecie di Reato rilevanti.

I.2.1. Delitti di tributari.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del D.Lgs. 74/2000).

Il reato punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

La condotta in esame si articola in due distinti segmenti: uno consistente nella registrazione in contabilità, o nella detenzione ai fini di prova, di fatture o altri documenti (ad esempio, ricevute fiscali, note di credito o addebito, schede carburanti, documenti di trasporto, eccetera) relativi a operazioni inesistenti, e un secondo, coincidente con l'indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relativi alle imposte sui redditi o all'IVA, di elementi passivi fittizi supportati proprio da tali fatture o documenti.

Ai fini della consumazione del reato, la dichiarazione contenente le fittizie indicazioni deve essere regolarmente presentata.

Con riferimento alla nozione di "*operazioni inesistenti*", si precisa che la stessa ricomprende tre ipotesi diverse, individuate dall'articolo 1, lettera a), del D.Lgs. 74/2000:

- i) operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte: è la c.d. inesistenza oggettiva, che può essere assoluta (l'operazione documentata non è mai stata realizzata) oppure relativa (l'operazione documentata è stata realizzata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati); in tale categoria la giurisprudenza riconduce anche le operazioni totalmente diverse da quelle realmente effettuate, quando la descrizione riguardi un'operazione ontologicamente diversa da quella realmente voluta ed eseguita dalle parti;
- ii) operazioni materialmente esistenti, ma realizzate tra soggetti diversi, in tutto o in parte, rispetto a quelli indicati nella relativa documentazione (c.d. inesistenza soggettiva).

Se, in seguito alla commissione del delitto in esame, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è aumentata di un terzo.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del D.Lgs. 74/2000).

Si tratta di un'ipotesi residuale rispetto a quella disciplinata dall'articolo 2 del D.Lgs. 74/2000, ma la condotta descritta presenta una struttura simile.

La disposizione dell'articolo 3 sanziona infatti chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, compia operazioni simulate (oggettivamente o soggettivamente), oppure utilizzi documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento della falsità e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria (primo segmento della condotta), e sulla base di ciò indichi, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o all'IVA, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o elementi passivi fittizi, oppure crediti e ritenute fittizi (secondo segmento della condotta).

A differenza di quanto previsto dal predetto articolo 2, il reato in esame è integrato solo se sono congiuntamente superate due soglie c.d. di punibilità:

- i) l'imposta evasa deve essere superiore, per ciascuna imposta, a Euro 30.000,00 (trentamila//00);
- ii) l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione deve essere pari al 5% (cinque per cento) dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, oppure superiore a Euro 1.500.000,00, (un milione cinquecentomila//00), oppure l'ammontare dei crediti e delle ritenute fittizie deve essere superiore al 5% (cinque per cento) dell'ammontare dell'imposta medesima, o comunque deve essere superiore a Euro 30.000,00 (trentamila//00).

Come nel caso del delitto di cui all'articolo 2, l'utilizzo di documenti falsi richiede che gli stessi siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie o siano detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Quanto al concetto di "*mezzi fraudolenti*", si tratta di un'espressione ampia, comprensiva di ogni condotta che, per le sue caratteristiche, presenta un connotato di "insidiosità" tale da poter ostacolare l'accertamento della falsa rappresentazione contabile (a titolo di esempio, rilevano casi di intestazione fittizia di conti bancari, di interposizione fittizia di persone fisiche o giuridiche, di utilizzazione di un magazzino occulto, eccetera).

Ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del D.Lgs. 74/2000, per "*elementi attivi o passivi*" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sull'IVA e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

Il reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fraudolenta.

Se, in seguito alla commissione del delitto in esame, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è aumentata di un terzo.

Dichiarazione infedele (articolo 4 del D.Lgs. 74/2000).

Il reato punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indica in una delle relative dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando congiuntamente: (i) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna, ad Euro 100.000,00 (centomila//00) e (ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o è comunque superiore ad Euro 2.000.000,00 (due milioni//00).

Ai fini dell'applicazione della disposizione non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio, ovvero in altra documentazione rilevante ai fini

fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Inoltre, fuori dai casi di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 4 del D.Lgs. 74/2000, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% (dieci per cento) da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b), del medesimo articolo 4.

Omessa dichiarazione (articolo 5 del D.Lgs. 74/2000).

Il reato punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'iva, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila//00) e ciò anche con riferimento alla dichiarazione di sostituto d'imposta.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 del D.Lgs. 74/2000).

La disposizione sanziona colui che, al fine di consentire a soggetti terzi di evadere le imposte sui redditi o sull'IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il reato in esame prevede una condotta speculare rispetto a quella di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 74/2000.

La condotta di emissione o di rilascio può, pertanto, avere ad oggetto sia fatture false, sia ogni altro genere di documento fiscale ideologicamente falso (ad esempio, ricevute fiscali o note di credito).

Quanto alla nozione di "*operazioni inesistenti*", questa ricomprende, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del D.Lgs. 74/2000, le operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.

Il reato si consuma nel momento in cui la fattura o il documento falso sono emessi o rilasciati.

Nel caso di emissione o di rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti, nel corso del medesimo periodo di imposta, il momento consumativo coincide con l'emissione o il rilascio dell'ultimo di essi.

Ai fini della consumazione del reato, le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti devono essere emessi o rilasciati; pertanto, la semplice redazione di fatture o documenti falsi, non seguita dall'emissione o dal rilascio, non integra il reato in questione. Se, in seguito alla commissione del delitto in esame, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria prevista dal Decreto è aumentata di un terzo.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 del D.Lgs. 74/2000).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'articolo 10 del D.Lgs. 74/2000, sanziona colui che, al fine di evadere (o di far evadere a terzi) le imposte sui redditi o sull'IVA, occulta o distrugge in tutto in parte le scritture contabili o i documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, a condizione che tale occultamento o distruzione non consenta la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

La condotta di occultamento consiste nel nascondimento materiale della documentazione, mentre la condotta di distruzione ricorre in caso di eliminazione fisica della documentazione stessa.

Il reato in commento sussiste anche se l'occultamento o la distruzione della documentazione sia solo parziale, purché la condotta riguardi scritture contabili o documenti di cui, in base alle disposizioni civilistiche o tributarie vigenti in materia, sia obbligatoria la conservazione.

La condotta di occultamento o di distruzione deve essere tale da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari: è sufficiente, per integrare il reato, una impossibilità c.d. relativa, ossia una semplice difficoltà nella ricostruzione del volume d'affari o dei redditi da parte dei soggetti o enti verificatori.

Nel caso di condotta di distruzione, il reato si consuma nel momento della soppressione fisica della documentazione. Nell'ipotesi dell'occultamento, invece, il momento consumativo coincide con l'esibizione spontanea della documentazione, oppure con la constatazione dell'illecito da parte dei verificatori. Se, in seguito alla commissione del delitto in esame, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria prevista del Decreto è aumentata di un terzo.

Indebita compensazione (articolo 10-quater del D.Lgs. 74/2000).

Il reato punisce chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila//00).

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (articolo 11 del D.Lgs. 74/2000).

Il primo comma della disposizione sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sull'IVA, oppure di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti, sui propri o su altrui beni, che siano idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La condotta di simulazione consiste nel compimento di un negozio giuridico dal quale (apparentemente) derivi un effetto traslativo o costitutivo, con parallela (e apparente) diminuzione del patrimonio del contribuente.

La nozione di "altri atti fraudolenti" ricomprende, invece, tutti quei comportamenti che, anche se formalmente leciti, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, tali da evidenziare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione delle imposte dovute.

In entrambi i casi, la condotta deve essere idonea a ostacolare la riscossione coattiva.

La disposizione in commento prevede due soglie di punibilità, alle quali corrisponde un diverso trattamento sanzionatorio, a seconda che l'ammontare complessivo delle imposte, sanzioni e interessi, per i quali è pendente la procedura di riscossione coattiva sia superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila//00) ma inferiore a Euro 200.000,00 (duecentomila//00), ovvero superiore a tale ultimo importo.

Il reato si consuma nel momento in cui è realizzata la simulata alienazione di beni o sono posti in essere altri atti fraudolenti, sui propri o altrui beni, che siano idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Le stesse pene previste dal primo comma (graduate secondo le già citate soglie) si applicano, ai sensi del secondo comma dell'articolo 11, a colui che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indichi nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi.

I.3. Aree a Rischio ed Attività Sensibili.

Con riferimento ai delitti tributari, di cui all'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio, ove sono state individuate le relative Attività Sensibili:

A. *Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze).*

- B. *Predisposizione del bilancio d'esercizio, gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.*
- C. *Gestione degli adempimenti tributari e della fiscalità.*

I.4. Principi generali di comportamento.

Obiettivo del presente paragrafo è che i Destinatari si attengano, nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale, a regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, oltre al rispetto del Codice Etico e delle *policy* aziendali.

In particolare, la Società adotta i seguenti principi generali, a cui i Destinatari devono attenersi:

- (i) tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, alla redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenziano elementi economici, patrimoniali e finanziari della Società;
- (ii) assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi provvede ad effettuare il relativo controllo;
- (iii) la valutazione comparativa di più offerte contrattuali, salvo deroghe disciplinate da apposite procedure aziendali;
- (iv) la formalizzazione e tracciabilità degli acquisti (dalla richiesta alla conclusione);
- (v) la verifica della congruità dei corrispettivi negoziati ed attività svolte;
- (vi) la forma scritta dell'accordo e l'indicazione nello stesso del compenso pattuito o delle modalità con cui determinare lo stesso;
- (vii) l'adozione di modalità di pagamento che escludano l'utilizzo di conti non intestati al Consulente e/o al Fornitore e, in ogni caso, escludano pagamenti in contanti;
- (viii) conservare la documentazione contabile-amministrativa con precisione e diligenza, consentendone la completa accessibilità da parte degli organi di controllo interno ovvero di pubbliche autorità;
- (ix) l'inserimento nei contratti di clausole che impegnino i Consulenti e i Fornitori, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi, a riferirsi a principi equivalenti a quelli adottati dalla Società in materia di corruzione e contemplino il diritto della Società alla risoluzione del contratto (con eventuale pagamento di penali).

Inoltre, la Società si impegna a:

- a) instaurare rapporti esclusivamente con controparti che godano di una comprovata reputazione e rispettabilità e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella della Società;

- b) assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi contrari alla legge;
- c) non emettere, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture indirizzate a soggetti diversi dai reali destinatari, ovvero per importi non corrispondenti a quanto descritto nel contratto ovvero nell'ordine di acquisto;
- d) non pagare, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture o altri documenti per operazioni, anche parzialmente, inesistenti;
- e) non compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- f) mantenere con le controparti rapporti trasparenti e collaborativi;
- g) non occultare, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- h) non fornire false indicazioni – in particolare, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi – nell'ambito delle transazioni fiscali;
- i) segnalare tempestivamente all'OdV ogni comportamento della controparte che appaia contrario ai principi etici di cui al Codice Etico;
- j) gestione trasparente degli acquisti di beni e servizi, dei flussi finanziarie dei rapporti *inter-company*.

I.5. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Di seguito vengono riportate le modalità esemplificative di Reato, i protocolli di prevenzione e i principi specifici di comportamento per le Aree a Rischio sopra individuate.

A. Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze).

Esempi di condotte illecite.

La gestione degli acquisti dei beni e dei servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione, per esempio, al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte, nel caso in cui la Società inserisse nella propria contabilità, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indicando, conseguentemente, nelle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto previsto:

- i) nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*” alla lettera D del paragrafo A.6;

- ii) nella Parte Speciale C “*Reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati*” alla lettera A del paragrafo iii);
- iii) nella Parte Speciale F “*Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare*” alla lettera B del paragrafo F.5;

ciascuna relativa all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione degli acquisti dei beni e dei servizi (incluse le consulenze)*”.

B. Predisposizione del bilancio d’esercizio, gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo.

Esempi di condotte illecite.

La gestione della contabilità, nonché la predisposizione del progetto di bilancio civilistico potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai reati di dichiarazione fraudolenta nel caso in cui, ad esempio, la Società, al fine di evadere le imposte, proceda alla svalutazione del valore delle partecipazioni aziendali o di altri attivi aziendali.

Le Attività Sensibili in esame potrebbero presentare profili di rischio anche in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nel caso in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società effettui operazioni simulate o a valori non congrui, al fine di sottrarre e/o rendere inattaccabili i cespiti patrimoniali, impedendone l’aggressione da parte delle autorità fiscali.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rimanda a quanto previsto:

- i) nella Parte Speciale A “*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*”, alla lettera F del paragrafo A.6 relativa all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo*”;
- ii) nella Parte Speciale B “*Reati societari*”:
 - a) alla lettera A del paragrafo B.5 relativo all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Predisposizione del bilancio d’esercizio, gestione della contabilità e della fiscalità, tenuta della documentazione, rapporti con il collegio sindacale e/o società di revisione*”;
 - b) alla lettera C del paragrafo B.5 relativa all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione dei rapporti infragruppo*”;
- iii) nella Parte Speciale E “*Delitti di criminalità organizzata, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico e Reati transnazionali*”, alla lettera B del paragrafo E.5 relativa all’Area a Rischio e all’Attività Sensibile “*Gestione dei flussi finanziari, della contabilità e della tesoreria e gestione dei rapporti infragruppo*”.

In aggiunta ai summenzionati protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento ai Destinatari che, in ragione del ruolo aziendale svolto ovvero dell’incarico ricevuto, siano coinvolti nella gestione della Attività Sensibile in esame **è fatto obbligo di** garantire che nei rapporti infragruppo i prezzi di trasferimento siano sempre congrui, oggetto di adeguata valutazione e comunque in linea con

i *benchmark* di mercato. È, in ogni caso, espressamente vietato effettuare operazioni infragruppo al solo fine di eludere la normativa fiscale.

C. Gestione degli adempimenti tributari e della fiscalità.

Esempi di condotte illecite.

La gestione degli adempimenti tributari e della fiscalità può presentare profili di rischio in relazione, per esempio, ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nel caso in cui la Società, ad esempio, dovesse emettere delle fatture per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Un'ulteriore modalità esemplificativa di commissione dei reati tributari è rinvenibile nell'ipotesi in cui la Società, al fine di abbattere il carico d'imposta, nella dichiarazione annuale IVA proceda ad indicare a compensazione del debito relativo a tale imposta taluni crediti tributari non più esigibili.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rinvia a quanto riportato nella Parte Speciale H "*Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*" alla lettera C del paragrafo H.5 relativa all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile "*Gestione della fiscalità*".

PARTE SPECIALE J

**REATI DI FALSITA IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO
CREDITO, IN VALORI DI BOLLO ED IN STRUMENTI O SEGNI DI
RICONOSCIMENTO**

e

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

ai sensi degli articoli 25-bis e 25-bis.1 del Decreto Legislativo 231/2001

J.1. Funzione della Parte Speciale sezione J.

La presente Parte Speciale sezione J ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello devono attenersi nella gestione delle Attività Sensibili connesse con le fattispecie di Reato previste dagli articoli 25-bis e 25-bis.1 del Decreto.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- i) definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- ii) supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

J.2. Fattispecie di Reato rilevanti.

La legge del 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto importanti modifiche al sistema di responsabilità amministrativa degli enti, inserendo nel Decreto il nuovo articolo 25-bis.1 (*Delitti contro l'industria ed il commercio*) e modificando l'articolo 25-bis (*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*), in cui sono stati inclusi i reati in materia di contraffazione.

Nonostante il carattere particolare dell'oggetto materiale di alcuni reati in esame, di seguito viene riportata, per completezza, una breve descrizione di tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli articoli 25-bis e 25-bis.1 del Decreto.

J.2.1. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del Decreto).

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (articolo 453 del codice penale).

Il reato punisce chiunque: (i) contraffà monete nazionali o straniere aventi corso legale nello Stato o fuori; (ii) altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; (iii) non essendo concorso nella contraffazione né nell'alterazione di cui ai punti (i) e (ii) ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero come intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; (iv) al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Inoltre, la fattispecie criminosa punisce anche chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti e dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

Alterazione di monete (articolo 454 del codice penale).

Il reato punisce chiunque: (i) altera monete genuine scemando il valore; (ii) alterando monete genuine, le introduce nel territorio dello Stato ovvero acquista, riceve, detiene, spende o mette altrimenti in circolazione le medesime monete.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (articolo 455 del codice penale).

L'ipotesi di reato di cui all'articolo 455 del codice penale è residuale e punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate al fine di metterle in circolazione ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (articolo 457 del codice penale).

Il reato punisce chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (articolo 459 del codice penale).

Il reato in questione punisce chiunque contraffà o altera valori di bollo o introduce nel territorio dello Stato ovvero li acquista, li detiene o li mette in circolazione.

Per “*valore di bollo*” si intende la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (articolo 460 del codice penale).

Il reato punisce chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (articolo 461 del codice penale).

Il reato punisce chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Inoltre, la stessa pena si applica se le condotte previste hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta, destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (articolo 464 del codice penale).

Il reato punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Inoltre, è punito chiunque riceve valori di bollo contraffatti o alterati in buona fede.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (articolo 473 del codice penale).

Il reato si configura mediante la contraffazione, l'alterazione o anche il solo uso di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, di brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti o alterati.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è la pubblica fede, nell'accezione particolare della fiducia dei consumatori in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione sul mercato.

Quanto all'oggetto della contraffazione o alterazione, devono intendersi:

- i) per “*marchio*” e “*segni distintivi*”: gli elementi indicatori della provenienza del prodotto contrassegnato o della titolarità dell'opera dell'ingegno;

- ii) per “*brevetto*”: l’attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell’invenzione stessa;
- iii) per “*disegni e modelli*”: gli attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali.

La condotta rilevante di falsificazione si sostanzia nelle sue plurime forme della contraffazione, dell’alterazione e dell’uso.

La contraffazione si realizza quando il marchio o gli altri segni distintivi vengono riprodotti abusivamente, più o meno pedissequamente, nei propri elementi essenziali, per essere apposti su prodotti affini non genuini in modo idoneo a confondere i consumatori sulla loro provenienza.

La condotta affine di alterazione si sostanzia nella modifica parziale di un marchio genuino tale, comunque, da generare confusione con l’originario.

L’uso, infine, costituisce un’ipotesi residuale, destinata a ricomprendere tutti i casi di impiego commerciale o industriale di segni contraffatti o alterati da altri.

Ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa in esame, si precisa che:

- i) l’autore della condotta illecita deve avere consapevolezza che gli strumenti e segni di riconoscimento protetti dalla norma sono stati depositati, registrati, brevettati nelle forme di legge e vi deve essere, pertanto, la volontarietà della condotta di falsificazione;
- ii) è necessario che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del codice penale).

La fattispecie di reato è sussidiaria rispetto a quella di cui all’articolo 473 del codice penale, configurandosi il delitto, in assenza di concorso nella contraffazione o alterazione, allorché l’agente metta autonomamente in circolazione i prodotti o le opere dell’ingegno falsamente contrassegnati.

La condotta nello specifico è integrata attraverso:

- i) l’introduzione nel territorio dello Stato, per scopi commerciali, di prodotti o opere dell’ingegno contraffatti o alterati;
- ii) la detenzione per la vendita e la messa in vendita dei predetti prodotti o comunque la loro messa in circolazione.

L’oggetto materiale delle condotte sono i marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, protetti, come nell’ipotesi di cui all’articolo 473 del codice penale, sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Ai fini dell’integrazione del delitto, sul piano soggettivo, è richiesta la consapevolezza della falsità dei contrassegni apposti sul prodotto e per le ipotesi di introduzione nel territorio dello Stato e la detenzione è necessario anche il fine ulteriore del commercio e della vendita.

J.2.2. Delitti contro l’industria ed il commercio (articolo 25-bis.1 del Decreto).

Turbata libertà dell'industria o del commercio (articolo 513 del codice penale).

Il reato si configura mediante l'aggressione all'iniziativa economica realizzata attraverso l'esercizio di violenza sulle cose o l'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. L'interesse giuridico tutelato, quindi, risiede nel diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica.

La condotta rilevante si esplica secondo due modalità alternative, espressive entrambe del medesimo disvalore penale, ossia:

- i) l'esercizio di violenza sulle cose, che si realizza allorché la cosa viene danneggiata, trasformata o ne viene mutata la destinazione;
- ii) l'utilizzo di mezzi fraudolenti, ossia di quei mezzi (artifici, raggiri e menzogne) idonei a trarre in inganno la vittima, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose, la pubblicità menzognera e la concorrenza "parassitaria".

Affinché la condotta abbia rilievo è, altresì, necessario che la stessa sia finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio e non, quindi, alla loro effettiva realizzazione.

L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione.

La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Ai fini dell'integrazione del delitto in esame, anche sul piano soggettivo, è richiesta la consapevolezza e volontarietà della condotta accompagnata dal fine ulteriore di turbare o impedire un'attività.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (articolo 513-bis del codice penale).

Il reato in esame si configura allorché, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti con violenza o minaccia, atti di concorrenza. L'interesse tutelato consiste in primo luogo nel buon funzionamento dell'intero sistema economico e, quindi, nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore. La condotta si manifesta attraverso atti di violenza o minaccia, senza che sia necessaria la reale intimidazione della vittima né un'alterazione degli equilibri di mercato. Inoltre, per avere rilevanza, la condotta deve essere realizzata da un soggetto che svolga un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche in via di fatto purché tale attività non sia posta in essere *una tantum*.

Frodi contro le industrie nazionali (articolo 514 del codice penale).

Il reato si configura allorché, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, si cagiona un nocumento all'industria nazionale. La fattispecie mira alla tutela dell'ordine economico e più specificamente della produzione nazionale. La condotta, per avere rilevanza, deve cagionare un nocumento all'industria nazionale, potendo consistere in qualsivoglia forma di pregiudizio. Dal punto di vista soggettivo, per la configurabilità del reato, è richiesta la volontà della condotta tipica accompagnata dalla consapevolezza della contraffazione o alterazione dei contrassegni dei prodotti industriali e la previsione che da tale fatto possa derivare un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (articolo 515 del codice penale).

Il reato si configura con la consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Il bene giuridico tutelato si sostanzia, quindi, nella correttezza degli scambi commerciali ove il singolo atto contrattuale, che sostanzia la frode, viene in rilievo non di per sé, ma come elemento idoneo a turbare il sistema di scambi commerciali, inficiando la fiducia che gli operatori devono riporre nelle controparti contrattuali.

La condotta può essere posta in essere da chiunque, purché nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico e, per avere rilevanza, deve realizzarsi attraverso la consegna di una cosa diversa rispetto a quella pattuita in origine, potendo sostanzarsi la differenza indistintamente in relazione:

- i) alla provenienza o origine, intese come il luogo di produzione o fabbricazione;
- ii) alla qualità, quando la cosa, pur essendo dello stesso genere o della stessa specie rispetto a quella pattuita, è diversa per prezzo o utilizzabilità;
- iii) alla quantità, quando la diversità riguarda il peso, la misura o il numero;
- iv) all'“*essenza*”, quando sia stata consegnata una cosa al posto di un'altra.

Dal punto di vista soggettivo, per la configurabilità del reato, è richiesta la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito, a nulla rilevando ulteriori altri fini eventualmente perseguiti dal reo.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (articolo 516 del codice penale).

Il reato si configura, alternativamente, con la vendita oppure con la messa in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Il bene giuridico tutelato consiste nell'interesse pubblico a preservare il commercio dalle frodi e nella salvaguardia dell'ordine economico, così come nella tutela dell'interesse superindividuale alla buona fede ed alla lealtà e correttezza nelle contrattazioni commerciali.

La condotta, per avere rilevanza, deve avere ad oggetto sostanze alimentari, ovvero tutte quelle destinate all'alimentazione umana, che vengono presentate come genuine pur non essendolo.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale).

Il reato si configura qualora si pongano in vendita, ovvero si mettano altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

La norma è posta a chiusura del sistema di tutela penale dei marchi, in quanto viene sanzionata, in aggiunta alle condotte di contraffazione previste dagli articoli 473 e 474 del codice penale, l'utilizzazione di marchi mendaci, ossia di quei marchi che, senza costituire copia o imitazione di un marchio registrato, per il contenuto o per il rapporto in cui si trovano con il prodotto, sono idonei ad indurre in errore i consumatori. Peraltro, per la configurabilità della fattispecie in commento non occorre che il marchio imitato sia registrato o riconosciuto a norma della normativa interna o internazionale.

La condotta rilevante si realizza, alternativamente, attraverso le azioni di porre in vendita, ovvero mettere altrimenti in circolazione, prodotti con attitudine ingannatoria, ovvero, rispettivamente, attraverso l'offerta di un determinato bene a titolo oneroso e attraverso qualsiasi forma di messa in contatto della merce con il pubblico, con esclusione della mera detenzione in locali diversi da quelli della vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore.

Di fondamentale importanza per l'integrazione degli estremi del delitto è l'attitudine ingannatoria che deve avere il prodotto imitato; in altri termini, il prodotto deve poter trarre in inganno il consumatore di media diligenza, anche se poi non si concretizza il reale danno al consumatore, poiché la fattispecie è di pericolo concreto.

Il mendacio ingannevole, inoltre, può cadere anche sulle modalità di presentazione del prodotto, cioè in quel complesso di colori, immagini, fregi, che possono indurre l'acquirente a falsare il giudizio sulla qualità o la provenienza della merce offerta.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesta per l'integrazione del reato la mera consapevolezza dell'attitudine decettiva della modalità di presentazione del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (articolo 517-ter del codice penale).

Il reato si configura allorché, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, si fabbricano o adoperano industrialmente oggetti o altri beni, realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale, nonché qualora tali beni vengano introdotti nel territorio dello Stato, detenuti per la vendita, posti in vendita con offerta diretta ai consumatori o messi comunque in circolazione, al fine di trarne profitto.

La fattispecie mira a tutelare i diritti di proprietà industriale, acquisiti mediante brevetto, registrazione o negli altri modi previsti dalla legge in materia di proprietà industriale.

La condotta rilevante si realizza mediante:

- i) l'usurpazione o la violazione del titolo di proprietà industriale, purché finalizzate a produrre o impiegare industrialmente i relativi oggetti;
- ii) l'introduzione nel territorio dello Stato dei beni prodotti in violazione della proprietà industriale;
- iii) la detenzione per la vendita dei suddetti beni;
- iv) la messa in vendita dei beni medesimi che si realizza a prescindere dalla vendita effettiva, concretizzandosi la condotta per il semplice fatto di rendere la merce concretamente disponibile agli eventuali clienti mediante offerta diretta ai consumatori;
- v) la messa in circolazione che consiste in ogni altra forma possibile di messa in contatto della merce con i consumatori.

Infine, affinché la condotta abbia rilevanza è necessario che siano state osservate le norme nazionali e internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517-quater del codice penale).

Il reato si configura con la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari nonché con l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione

per la vendita, la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori o la messa comunque in circolazione di tali prodotti, al fine di trarne profitto.

La fattispecie rientra nel novero di quelle poste a tutela della proprietà industriale in considerazione del fatto che il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, include nell'espressione "*proprietà industriale*" anche le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

Quanto all'oggetto della condotta, l'indicazione geografica e la denominazione di origine dei prodotti agroalimentari consistono nel nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese, che serve a designare un prodotto originario.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo è richiesta, per l'integrazione del reato, la consapevolezza e volontà della condotta tipica e per quanto attiene alla detenzione per la vendita, la messa in vendita o comunque in circolazione dei prodotti con indicazione geografica o denominazione di origine contraffatta o alterata unitamente al perseguimento del fine di profitto.

Infine, affinché la condotta abbia rilevanza è necessario che siano state osservate le norme nazionali e internazionali sulla tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

J.3. Aree a Rischio ed Attività Sensibili.

Di seguito sono elencate le attività considerate maggiormente esposte al rischio di commissione dei Reati di cui agli articoli 25-bis e 25-bis.1 del Decreto:

A. *Partecipazione e gestione dei bandi di gara e gestione delle gare di appalto.*

J.4. Principi generali di comportamento.

L'obiettivo del presente paragrafo è quello di fornire ai Destinatari, nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate in precedenza, regole di condotta conformi.

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- i) astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli articoli 25-bis e 25-bis.1 del Decreto;
- ii) astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarle;
- iii) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle Attività Sensibili connesse all'Area di Rischio riferiscono immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

J.5. Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Di seguito vengono riportate le modalità esemplificative di Reato, i protocolli di prevenzione e i principi specifici di comportamento per l'Area a Rischio sopra individuata.

A. **Partecipazione e gestione dei bandi di gara e gestione delle gare d'appalto.**

Esempi di condotte illecite.

L'Attività Sensibile in oggetto potrebbe presentare profili di rischio, ad esempio, in relazione al reato di frode nell'esercizio del commercio, nell'ipotesi in cui la Società proceda alla consegna agli acquirenti di prodotti che per qualità o quantità risultino differenti rispetto a quelli dichiarati o pattuiti.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici si rimanda a quanto previsto:

- i) nella Parte Speciale A *“Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”* alla lettera B del paragrafo A.6;
- ii) nella Parte Speciale C *“Reati di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati”* alla lettera F del paragrafo C.5;
- iii) nella Parte Speciale E *“Delitti di criminalità organizzata, Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e Reati transnazionali”*, alla lettera E del paragrafo E.5;

ciascuna relativa all'Area a Rischio e all'Attività Sensibile *“Partecipazione e gestione dei bandi di gara e gestione delle gare d'appalto”*.

PARTE SPECIALE K

**REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA**

ai sensi dell'articolo 25-*decies* del Decreto Legislativo 231/2001

K.1 Funzione della Parte Speciale sezione K.

La presente Parte Speciale sezione K ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di Reato richiamate dall'articolo 25-*decies* del Decreto.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- i) definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- ii) supportare l'Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali nell'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

K.2 Fattispecie di Reato rilevanti.

Di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'articolo 25-*decies* del Decreto.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-bis del codice penale).

Il reato si configura allorquando taluno, con violenza, minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere²², salvo che il fatto costituisca più grave reato.

K.3 Area a Rischio ed Attività Sensibili.

In relazione ai delitti di cui all'articolo 25-*decies* del Decreto, è stata individuata la seguente Attività Sensibile:

- A. *Gestione dei contenziosi (giudiziali e stragiudiziali).*

K.4 Principi generali di comportamento.

Obiettivo del presente paragrafo è quello di descrivere le regole di condotta e i principi di comportamento che i Destinatari sono tenuti a rispettare al fine di prevenire, nell'ambito dell'Area a Rischio e dell'Attività Sensibile individuata nel paragrafo K.3 che precede, la commissione dei Reati di cui al Decreto.

In particolare, i Destinatari devono attenersi ai seguenti principi di comportamento:

- i) assicurarsi che siano sempre rispettate le leggi e normative vigenti;
- ii) siano tenuti comportamenti conformi ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza nonché ai principi di cui al Codice Etico;
- iii) tutte le attività siano svolte in conformità alle procedure aziendali eventualmente presenti.

²² Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'articolo 199 del codice di procedura penale e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

In generale, **è fatto divieto di** porre in essere comportamenti (o concorrere alla realizzazione di condotte) che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 25-*decies* del Decreto.

K.5 Modalità esemplificative di reato, protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Di seguito vengono riportate le modalità esemplificative di Reato, i protocolli di prevenzione e i principi specifici di comportamento per l'Area a Rischio sopra individuata.

A. Gestione dei contenziosi (giudiziali e stragiudiziali).

Esempi di condotte illecite.

La gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui, ad esempio, un dipendente della Società imputato o indagato in un procedimento penale venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della Società nell'ambito del predetto procedimento penale.

Protocolli di prevenzione e principi specifici di comportamento.

Per quanto attiene ai protocolli di prevenzione e ai principi di comportamento specifici, oltre a quanto di seguito previsto, si rimanda anche a quanto previsto nella Parte Speciale A "*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*", alla lettera G del paragrafo A.6 relativa all'Area di Rischio e all'Attività Sensibile "*Gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria e ispezioni*".

Al fine di mitigare il rischio di commissione di Reati *ex* Decreto nel contesto dell'Attività Sensibile in esame, la Società adotta i seguenti protocolli di prevenzione:

- i) identificazione, coerentemente con l'oggetto della materia del contenzioso, di un responsabile interno della Società che coordina l'azione di eventuali professionisti esterni incaricati dalla stessa;
- ii) adozione di una specifica procedura aziendale per la selezione e gestione dei rapporti con Consulenti;
- iii) conferimento di incarichi professionali esclusivamente per iscritto;
- iv) individuazione delle modalità attraverso le quali attuare un'eventuale procedura di recupero del credito;
- v) archiviazione di tutta la documentazione relativa al processo in esame (comprese le comunicazioni con l'autorità giudiziaria) al fine di agevolare eventuali controlli *ex post*.

Oltre ai suindicati protocolli di prevenzione, di seguito si riportano i principi di comportamento a cui devono attenersi i Destinatari in relazione all'Attività Sensibile in esame.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso **è fatto obbligo di:**

- i) garantire il rispetto della procedura aziendale adottata per la selezione di Consulenti e professionisti e, in particolare, garantire che il processo di selezione venga effettuato valutando la professionalità e onorabilità dei Consulenti incaricati;

- ii) garantire che tutta la documentazione in materia di contenzioso sia archiviata dalle funzioni aziendali coinvolte nel processo;
- iii) assicurarsi che i rapporti con i Consulenti siano definiti nell'ambito di contratti e/o lettere d'incarico formalizzati e riportanti clausole che specifichino:
 - a) l'impegno del Consulente al rispetto dei principi di cui al Modello e al Codice Etico adottati dalla Società;
 - b) l'impegno del Consulente a porre in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei Reati di cui al Decreto;
- iv) prestare una fattiva collaborazione all'autorità giudiziaria e rendere esclusivamente dichiarazioni veritiere, trasparenti e appropriatamente rappresentative dei fatti accaduti;
- v) dare tempestiva informazione, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), all'OdV in merito ad ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che veda coinvolti Dipendenti o collaboratori in relazione all'attività lavorativa prestata in favore della Società o comunque ad essa attinente. L'OdV può prendere parte agli incontri con i referenti aziendali e con i Consulenti eventualmente coinvolti.

Ai summenzionati Destinatari è, inoltre, **fatto divieto di** adottare, in sede di incontri formali e informali, comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico, anche a mezzo di legali esterni e Consulenti, per indurre giudici o membri di collegi arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società.